

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231

Fontanot S.p.A.

fontanot[®]
scale di ogni tempo

Indice

SEZIONE I – Aspetti generali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- 1.1 *Il quadro normativo di riferimento*
- 1.2 *La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*
- 1.3 *Il modello organizzativo*
- 1.4 *Il Codice Etico*

SEZIONE II – Schemi di controllo interno

- 2.1 *I processi strumentali*
 - 2.1.1 *Finanza dispositiva e attività di controllo*
 - 2.1.2 *Selezione e assunzione del personale e attività di controllo*
 - 2.1.3 *Spese di rappresentanza e attività di controllo*
 - 2.1.4 *Consulenze e prestazioni professionali e attività di controllo*
 - 2.1.5 *Acquisti di beni e di servizi e attività di controllo*
 - 2.1.6 *Accordi transattivi e controllo*
- 2.2 *I processi operativi*
 - 2.2.1 *Vendita di beni e servizi a favore di soggetti pubblici e attività di controllo*
 - 2.2.2 *Procedimenti giudiziali ed arbitrari e attività di controllo*
 - 2.2.3 *Autorizzazioni e concessioni e attività di controllo*
 - 2.2.4 *Adempimenti per attività di carattere ambientale e attività di controllo*
 - 2.2.5 *Rapporti con istituzioni e Authority e attività di controllo*
 - 2.2.6 *Antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e attività di controllo*

SEZIONE III – Organismo di vigilanza

- 3.1. *Il disposto normativo*
- 3.2. *I requisiti dell'Organismo di Vigilanza*
- 3.3. *Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza*
- 3.4. *In specifico i requisiti professionali e personali*
- 3.5. *Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca*
- 3.6. *Riservatezza*
- 3.7. *Compiti e poteri*
- 3.8. *Funzionamento*
- 3.9. *Flussi informativi*
- 3.10. *Iniziativa di controllo*

SEZIONE IV – Sistema disciplinare

- 4.1. Premessa*
- 4.2. Lavoratori dipendenti*
- 4.3. Quadri, impiegati, operai*
- 4.4. Dirigenti*
- 4.5. Gli amministratori*
- 4.6. I sindaci*

SEZIONE V – Divulgazione del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo

- 5.1. Comunicazione*

ALLEGATI

Allegato I – I reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Per la redazione della struttura della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231 ci si è avvalsi dei seguenti testi:

- *ALESSANDRI A., in Nuovo diritto penale delle società, Ipsoa, 2002;*
- *AMATI E., La responsabilità da reato degli enti, Cedam, 2007;*
- *CERQUA L.D. (a cura di), Diritto penale delle società, Cedam, 2009;*
- *D'AVIRO A. e DI AMATO A., La responsabilità da reato degli enti, in Trattato di diritto penale dell'impresa, vol. X, Cedam, 2009;*
- *DE VERO G., La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, 2008.*

SEZIONE I
Aspetti generali del Modello di
Organizzazione, Gestione e
Controllo

1.1 Il quadro normativo di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private, le società di persone e di capitali, gli enti pubblici economici, le associazioni non riconosciute ed i comitati, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"¹), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha

¹ Per quanto riguarda le **società**, vanno ricordate sia quelle aventi personalità giuridica, sia quelle che ne sono prive. Quindi:

- società per azioni (tranne quelle in formazione);
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata, anche con un unico socio;
- società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici;
- società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società semplici;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di investimento di capitale variabile (SICAV);
- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società sportive.

*Infine vanno considerate le **associazioni non riconosciute** le quali ricomprendono una serie di soggetti privi di personalità giuridica (artt. 36 ss. c.c.) che svolgono istituzionalmente un'attività non determinata da fini di profitto.*

Per ciò che riguarda le "società di fatto" o, più in generale, le società "irregolari", si è osservato al riguardo che il loro inserimento trova fondamento sia nella loro equiparazione alle società semplici, operata dagli artt. 2297 e 2317 c.c., sia nella circostanza che si tratta di società che originano "da comportamenti concludenti dai quali traspaiano inequivocabilmente le componenti tipiche della fattispecie societaria, tanto sul piano dei conferimenti quanto dal punto di vista dei requisiti funzionali richiesti dall'art. 2247 c.c. (esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividere utili)"

*Si ritiene che nel novero dei destinatari rientrino pure i **consorzi con attività esterna**, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l'autonomia patrimoniale è palese e specificamente regolata dall'art. 2615 c.c..*

inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Perché possa sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente occorre, come detto, che sia stato posto in essere un reato presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto che riveste una posizione "apicale" oppure da un sottoposto.

Nella prima categoria (soggetto con posizione apicale) rientrano i soggetti che esercitano (art. 5, lett. a):

a) funzione di rappresentanza dell'ente (ad es. il legale rappresentante); nel caso di conferimento di procure ad negozia non si pongono problemi particolari dal punto di vista penalistico;

b) funzione di amministrazione;

c) funzione di direzione (ad es. il direttore generale);

*Sono sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 231/01, inoltre, gli **enti pubblici economici**, ossia quelle persone giuridiche pubbliche create per la gestione di un'impresa industriale o commerciale che operano in regime di diritto privato.*

d) taluna delle suddette funzioni nell'ambito di una unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale (*ad es. il direttore di uno stabilimento*);

e) la gestione ed il controllo, *anche di fatto*.

Il legislatore ha utilizzato una tecnica normativa incentrata su un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", come attestato anche dall'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto. Non si richiede, quindi, un rapporto di dipendenza del soggetto con l'ente².

Nell'ambito dei soggetti/persone fisiche selezionati, si nota l'assenza dei sindaci.

*Anche in relazione all'**esercizio "di fatto"** delle funzioni, occorre sottolineare come la norma si riferisca alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente³.*

*L'esclusione dei sindaci, ovviamente, si riflette anche su quei soggetti cui il diritto societario attribuisce funzioni più o meno assimilabili al controllo della società (*ad es. i membri del consiglio di sorveglianza di cui all'art. 2409-octies c.c.*). Per ciò che riguarda l'equiparazione, ai soggetti che ricoprono*

² Come si legge nella *Relazione governativa*, "l'utilizzo di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l'eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (...), sia in rapporto all'esercizio anche di fatto delle funzioni medesime (...).

³ "Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell'ente: a maggior ragione, quindi, non è pensabile riferire una responsabilità all'ente per illeciti relativi allo svolgimento di una funzione che si risolve in un controllo sindacale di fatto (ciò, a tacere dei dubbi che sussistono in ordine alla stessa configurabilità di una simile forma di controllo).

In definitiva, la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta all'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni). Un'interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un eccesso di indeterminatezza della nozione di "controllo di fatto" (*Relazione governativa al D.Lgs. 231/2001*).

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", trova ragioni legate all'osservazione del dato empirico nonché da considerazioni di natura sistematica ⁴.

Nella seconda categoria di persone fisiche la cui commissione di reati è suscettibile di impegnare la responsabilità amministrativa dell'ente è rappresentata dalle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" in posizione apicale (art. 5, lett. b) ⁵.

Per quanto riguarda l'individuazione di tali soggetti, occorre fare riferimento ai prestatori di lavoro subordinato di cui agli artt. 2094 e 2095 c.c. Ai sensi della prima disposizione "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

L'art. 2095 c.c., invece, stabilisce che "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie".

In ogni caso, occorre avere riguardo all'aspetto funzionale piuttosto che a quello di appartenenza dell'ente. "E' certo comunque che l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato costituirà di regola la condizione normale, anche se possono essere prospettate situazioni particolari nelle

⁴ "La collocazione di questi soggetti (...) come soggetti apicali, è suggerita, oltre che dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua *ratio* nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità".

⁵ "La scelta di limitare la responsabilità della *societas* al solo caso di reato commesso dai vertici, non sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale. Sotto il primo profilo, anche in questo caso, come si è detto, la possibilità di ricondurre la responsabilità dell'ente appare assicurata, sul piano oggettivo, dal fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sotto il secondo profilo, una diversa opzione avrebbe significato ignorare la crescente complessità delle realtà economiche disciplinate e la conseguente frammentazione delle relative fondamentali operative" (Relazione governativa D.Lgs. 23/2001).

quali un determinato incarico venga affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguire sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente: in tali situazioni, affatto peculiari, è possibile che l'ente risulti impegnato dal compimento di un'attività che, ancorché posta in essere da un soggetto ad esso esterno, è destinata a riversare i suoi effetti nella sua sfera giuridica.

L'art. 5, 1° co., stabilisce che "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

L'individuazione della portata dei criteri obiettivi di cui all'art. 5 (/interesse o il vantaggio) e il rapporto intercorrente tra gli stessi registra opinioni differenti⁶.

*Il 2° comma dell'art. 5 esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse **esclusivo** proprio o di terzi.*

Come specificato nella Relazione governativa al D.Lgs. 231/2001, "la norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non

⁶ Sono ravvisabile due teorie: la prima, vuole che le espressioni in esame, vale a dire l'interesse e il vantaggio, siano sovrapponibili e, in ragione di ciò, il riferimento a due locuzioni differenti risulta tautologico; la seconda, ravvisa che nel combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 5 D.Lgs. "emerge" senza ombra di dubbio che l'unico criterio di collegamento rilevante è quello dell'interesse mentre il vantaggio costituisce una sorta di variabile causale che potrà anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della persona giuridica. Invero, si osserva da parte dei fautori di tale teoria, l'esclusione della responsabilità dell'ente per un fatto di reato che la persona fisica abbia commesso in ragione di un interesse proprio ed esclusivo implica indefettibilmente che il soggetto collettivo venga coinvolto e sanzionato solo qualora sia ravvisabile, per lo meno, un co-interesse dello stesso nella realizzazione dell'illecito. Siffatta interpretazione troverebbe conferma anche nell'art. 12, 1°co., lett. a), D.Lgs. 231/2001, che, tra i casi di riduzione della sanzione pecuniaria e di esclusione della sanzione interdittiva (art. 13, 3° co. D.Lgs. 231/2001) per l'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato, contempla proprio il caso in cui l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione i due requisiti, dell'interesse e del vantaggio, vanno considerati tra di loro distinti e non costituiscono un unico concetto.

"(...) secondo la Relazione alla legge, l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato *ex ante*; mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*".

sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo”⁷.

*Quanto ai criteri di imputazione soggettiva all'ente occorre fare riferimento agli **artt. 6 e 7** del d.lg 231/2001. In particolare, il legislatore ha voluto ancorare il rimprovero nei confronti dell'ente ad un deficit dell'organizzazione o dell'attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile della persona giuridica nel suo interesse.*

Non è quindi sufficiente un collegamento oggettivo tra la persona fisica e la persona giuridica, né che il reato sia stato posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente perché quest'ultima sia sanzionabile; occorre altresì dimostrare la c.d. “colpa di organizzazione” dell'ente medesimo.

A tale scopo il legislatore ha diversificato i criteri di attribuzione soggettiva della responsabilità a seconda della categoria di appartenenza degli autori individuali.

*Come si è annotato in precedenza, le persone coinvolte nella commissione del reato da cui deriva la responsabilità dell'ente sono le persone fisiche che rivestono posizioni **apicali** (rappresentanza, amministrazione o direzione) oppure persone fisiche **sottoposte** alla direzione o vigilanza da parte di un soggetto apicale.*

*In relazione ai primi soggetti (apicali) il D.Lgs. prevede **un'inversione dell'onere della prova**, tale per cui è l'ente che deve dimostrare la concreta sussistenza dei requisiti specifici indicati all'art. 6, 1° co., ossia che l'organo dirigente abbia adottato e attuato modelli di organizzazione e di gestione efficaci, e, in quanto tali idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e che le persone fisiche abbiano commesso l'illecito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione.*

*Tale inversione dell'onere della prova, invece, non sussiste qualora il reato sia commesso da un soggetto **sottoposto** all'altrui direzione: in questo*

⁷ La Cassazione, peraltro, ha escluso l'addebito a carico dell'ente anche quando, avendo la persona fisica agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ne sia derivato per l'ente un vantaggio “fortuito” (Cass., 2.10.2006 n. 32627, G.Dir., 2006, 42, 61 s.).

*caso sarà quindi l'accusa a dover dimostrare che l'ente era carente di un idoneo modello organizzativo*⁸.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

2. ha affidato, ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;

3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente;

4. non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il decreto prevede altresì che i suddetti modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁸ La Relazione governativa muove dal presupposto che, "nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice **esprime e rappresenta la politica dell'ente**; ove ciò non accada, dovrà essere la *societas* a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di tutta una serie di requisiti tra loro concorrenti".

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, l'art. 7 delinea una vera e propria colpa di organizzazione. Ai sensi del 1° co., infatti, l'ente è responsabile quando la commissione del reato da parte di sottoposti sia stata resa possibile dal mancato adempimento agli obblighi di direzione o vigilanza, che ad esso fanno carico.

In ogni caso, non sussiste inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con conseguente esonero da responsabilità, quando l'ente, prima della commissione del reato abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, 2° co.).

L'art. 9, D.Lgs. 231/2001, prevede le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Segnatamente:

- 1. la sanzione pecuniaria;*
- 2. le sanzioni interdittive;*
- 3. la confisca;*
- 4. la pubblicazione della sentenza.*

Il sistema sanzionatorio delineato dal decreto si articola su un modello-base valido per ogni ipotesi di responsabilità, dato dalla sanzione pecuniaria, e su un complesso di altre sanzioni (le sanzioni interdittive) che si applicano solamente in relazione alle ipotesi più gravi. A tale doppio binario sanzionatorio va aggiunta la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Quanto alla sanzione pecuniaria, ricordo sanzione principale e di carattere generale, come espressamente detto nell'art. 10 D.Lgs. 231/2001 il quale stabilisce che "all'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria".

La quantificazione della sanzione avviene attraverso un sistema delle quote a struttura bifasica: in relazione ad ogni reato presupposto è stabilito un numero minimo ed un numero massimo di quote (che si assesta tra le 100 e le 1000) ed il valore di ogni quota deve, a sua volta, rispettare un quantum minimo e massimo che oscilla dai 258 euro ai 1540 euro.

Nella determinazione del numero delle quote da irrogare viene in aiuto del giudice l'art. 11 D.Lgs. 231/2001.

Il giudice deve tener conto:

- 1. della gravità del fatto;*
- 2. del grado di responsabilità dell'ente;*
- 3. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati.*

Il 2° comma dell'art. 11 D.Lgs. 231/2001, disciplina la seconda operazione cui è chiamato il giudice all'atto della irrogazione della sanzione: ovvero, la determinazione dell'importo della quota. Tale importo deve essere fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" ⁹.

L'art. 12 D.Lgs. 231/2001 prevede delle diminuzioni di pena per i casi di particolare tenuità del fatto (1° co.) e per le ipotesi in cui siano state poste in essere condotte riparatorie (2° co.).

Difatti, ai sensi del 1° co dell'art. 12, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291,00, se:

*1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel **prevalente interesse proprio o di terzi** e l'ente **non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo**;*

*2. **il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.***

Il 2° comma dell'art. 12 stabilisce che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁹ La Relazione governativa precisa: "il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni".

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,00.

*Quanto alle **sanzioni interdittive** si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solamente in relazione ai reati per i quali sono **espressamente previste** e solo qualora ricorrono **determinate condizioni**. Esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non possono essere applicate nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 12, 1° co.).*

*In tema di scelta della misura interdittiva da adottare l'**art. 14 D.Lgs. 231/2001** esordisce stabilendo che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo d'attività in cui si è sprigionato l'illecito, in omaggio ad un principio di economicità e di proporzionalità.*

Inoltre, nello scegliere la misura interdittiva, il giudice deve anche tener conto dell'idoneità della sanzione ad impedire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive sono:

*1. **L'interdizione dall'esercizio dell'attività.** Si tratta indubbiamente della sanzione interdittiva più grave ed afflittiva, dato che preclude lo svolgimento dell'attività economica dell'ente. In pratica potrebbe coincidere con la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, se comminata nei confronti di una società che svolge un'attività esclusiva. Il 2° comma dell'art. 14 prevede poi che l'applicazione della sanzione interdittiva de quo comporta di diritto la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.*

L'interdizione dall'esercizio dell'attività a carattere residuale, dato che ai sensi dell'art. 14, 4° co., può applicarsi solamente quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata;

*2. **La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;***

3. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può anche essere circoscritto a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni (art. 14, 2° co.);

4. L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

5. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*L'art. 13 D.Lgs. 231/2001 sancisce innanzitutto che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, in omaggio ad una avvertita esigenza di legalità e di selezione delle fattispecie (più gravi) meritevoli di un simile invasivo intervento sanzionatorio. Inoltre, la medesima disposizione condiziona l'applicabilità di queste sanzioni alla presenza di **almeno una** delle seguenti condizioni:*

*1. l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*

2. La reiterazione degli illeciti si ha, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 231/2001, quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna.

*In ordine al **regime di operatività** delle sanzioni interdittive temporanee, occorre sottolineare come, allorché ricorrano i loro presupposti applicativi (illecito che ne consente l'applicazione e la sussistenza di almeno uno dei requisiti di cui all'art 13), il giudice ha l'obbligo di irrogarle.*

*La sanzione interdittiva può essere sostituita con il **commissariamento giudiziale** dell'attività quando:*

*1. la sanzione colpisce un ente che svolge un **pubblico servizio** o un **servizio di pubblica utilità**, la cui interruzione può provocare un **grave pregiudizio** alla collettività oppure*

2. quando l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, **rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15).**

La durata del commissariamento è pari a quella della sanzione che il giudice avrebbe inflitto.

La regola generale nell'applicazione delle sanzioni interdittive, come in precedenza detto, è quella della temporaneità, salvo i casi espressamente previsti dall'**art. 16 D.Lgs. 231/2001**, che autorizzano il giudice ad applicare, in via definitiva, le sanzioni dell'interdizione all'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare il 1° comma dell'art. 16 prevede che può essere disposta **l'interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione dall'esercizio dell'attività.

Il comma 2°, invece, disciplina l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive del **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi** qualora l'ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Il comma 3° prevede altresì una ipotesi di applicazione obbligatoria dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività *nel caso in cui l'ente "viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità"*.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'ente non soggiace alle sanzioni interdittive quando concorrono tre condizioni, **tutte** necessariamente verificatesi prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Le prime due coincidono, in buona parte, con quelle di cui all'art. 12, 2° co. D.Lgs. 231/2001: si tratta, da un lato delle condotte risarcitorie e riparatorie, da reputarsi integrate anche quando l'ente si sia efficacemente attivato in tal senso; dall'altro lato, si richiede che l'ente abbia provveduto ad

eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi.

*In particolare, l'**art. 17** statuisce che:*

1. l'ente deve aver risarcito integralmente il danno ed aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

2. l'ente deve aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;

3. l'ente deve aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

*Le condotte in argomento, come anticipato, per aver efficacia devono intervenire prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Ad ogni buon conto, il favore che viene ricollegato alla tenuta di queste condotte è corroborato dalla circostanza che, anche se vengono tenute oltre il termine previsto, o in seguito alle vicende modificative dell'ente, danno luogo alla conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (**art. 78 D.Lgs. 231/2001**).*

***La pubblicazione della sentenza di condanna** può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva:*

dunque, nelle ipotesi più gravi che ben possono legittimare un interesse del pubblico alla conoscenza della condotta.

*Quanto alla **confisca**, si tratta di una **sanzione principale e obbligatoria**: è, infatti, sempre disposta con la sentenza di condanna e viene configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell'illecito, sia nella sua forma per "equivalente".*

La così detta confisca "tradizionale" colpisce il prezzo del reato, costituito da quanto pattuito e conseguito da una determinata persona come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito, e il profitto del reato, da intendersi come conseguenza economica immediata e ricavata dal fatto di reato.

La confisca per “equivalente”, già conosciuta nel nostro ordinamento, ha invece ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. L’operatività della confisca per equivalenti è riservata alle ipotesi in cui non è possibile l’apprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale (per esempio quando il provento del reato debba essere restituito al danneggiato), permettendo così di evitare che l’ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato.

*Oltre ai casi di confisca a seguito di sentenza di condanna (**art. 19**), la confisca è richiamata in altre disposizioni del decreto 231. In particolare, l’art. 15 prevede che, nei casi espressamente stabiliti, qualora sia nominato un commissario giudiziale, il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività è confiscato; inoltre, l’art. 17 stabilisce che la messa a disposizione da parte dell’ente del profitto, al fine di procedere alla confisca, è condizione necessaria affinché si scongiuri l’applicazione delle sanzioni interdittive.*

***La reiterazione**, disciplinata dall’**art. 20** D.Lgs. 231/2001, gioca un ruolo determinante per l’irrogazione delle sanzioni interdittive, temporanee e definitive. Come si è visto, infatti, a norma dell’art. 13, 1° co, lett. b, essa rappresenta un presupposto per l’applicazione di sanzioni interdittive.*

Si ha reiterazione quando l’ente, avendo già subito anche una sola condanna definitiva per un illecito dipendente da reato, commette un ulteriore illecito nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della stessa.

*In caso di **pluralità di illeciti** l’ente risponde in ragione del principio del cumulo giuridico.*

Il principio del cumulo giuridico, quale deroga al cumulo materiale, opera anche per l’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della L. 689/1981 nei casi, appunto, di concorso formale omogeneo o eterogeneo.

*L’**art. 21**, D.Lgs. 231/2001 ha recepito la regola del cumulo giuridico, seppur con alcune modifiche dovute alla necessità di adattare l’istituto alla peculiarità dei destinatari delle sanzioni (persone giuridiche).*

Ai sensi del 1° comma, quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Il 2° comma, specifica che nei casi previsti dal 1° comma, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

E' utile ricordare che nel decreto 231 non vi siano norme rivolte a disciplinare il concorso materiale delle sanzioni.

*La **prescrizione**, sancita nell'**art. 22** D.Lgs. 231/2001, prevede che le sanzioni amministrative si prescrivano, per l'appunto, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.*

A tal proposito occorre individuare quali siano i criteri per stabilire la data della decorrenza del relativo termine: l'indicazione in favore della "data di consumazione del reato", ex art. 22, 1° co., non appare di per se esaustiva, in quanto richiama solo il primo, seppur fondamentale parametro già segnalato nell'art. 158 c.p., ma nulla precisa in ordine alla decorrenza del termine in rapporto a specifiche categorie criminose¹⁰.

Nel 2° comma si è provveduto ad indicare quali atti interrompono il corso della prescrizione; si tratta, in particolare, della richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e della contestazione dell'illecito amministrativo.

¹⁰ In dottrina si è osservato a tal proposito che sembra opportuno assumere una prospettiva ermeneutica improntata ad una sorta di "sussidiarietà": se nel corpus normativo riguardante il nuovo sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi si profila una disciplina dell'illecito (soggetto a prescrizione) dotata di requisiti peculiari rispetto a quelli tradizionalmente recepiti nel codice penale, dovrà valere la norma generale ex art. 22, 1° co. D.Lgs. 231/2001; ove viceversa, risulti un rinvio esplicito alla tipologia propriamente criminosa ovvero manchi del tutto ogni riferimento, non resta che affidarsi alla disciplina dell'art. 158 c.p. per individuare la data di decorrenza del termine.

La richiesta di applicazione di misure cautelari è un atto del pubblico ministero, il quale può formularla ai sensi dell'art. 45; parimenti, anche la contestazione dell'illecito amministrativo è operata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 59.

Nel caso in cui l'interruzione sia stata determinata dalla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, l'art. 22, 4° co., stabilisce che "1a prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

L'art. 22, 3° co., precisa che per effetto della interruzione inizia a decorrere un nuovo ed "intero" (l'aggiunta è nostra) periodo di prescrizione. Difatti, non essendo contemplato nessun limite al prolungamento dei termini di prescrizione, il nuovo periodo sarà di ulteriori cinque anni.

*In caso di **inosservanza delle sanzioni amministrative**, l'art. 23 D.Lgs. 231/2001 contempla una nuova fattispecie penale (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) destinata a sanzionare la violazione agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni interdittive, anche se applicate in via cautelare durante il processo.*

Benché la norma sia indirizzata a "chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente...", è evidente che soggetto attivo del reato potrà essere solamente colui che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o eserciti, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso oppure ne sia dipendente.

Il presupposto per l'esistenza del reato consiste nell'applicazione a carico dell'ente, di una sanzione interdittiva con sentenza di condanna, ovvero quale misura cautelare.

Nel caso di commissione del reato in argomento, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, nel cui interesse o vantaggio il reato medesimo sia stato commesso (art. 23, commi 2° e 3°): in questo caso, la sanzione pecuniaria irrogabile è da duecento a seicento quote nonché la confisca del profitto; inoltre, se dal reato l'ente ha tratto un profitto rilevante

si applicano nei confronti dell'ente sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

I reati presupposto.

I reati presupposto costituiscono i titoli di reato dai quali viene fatto dipendere l'illecito a carico dell'ente, secondo lo schema introdotto con il D.Lgs. 231/2001, e costituiscono la c.d. "parte speciale" del micro-sistema sanzionatorio da esso previsto.

Come si è annotato in precedenza, una volta integrati gli estremi di taluno dei reati presupposto, occorrerà verificare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti in generale dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 per imputare il fatto all'ente: la posizione qualificata del soggetto attivo nell'ente e la sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente medesimo sulla commissione del reato, purché non risulti che sia stato adottato ed efficacemente implementato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di detti reati, e vi sia stata una sua fraudolenta elusione da parte dei soggetti apicali o un'insufficiente vigilanza da parte dell'organo di controllo.

La selezione dei reati presupposto è avvenuta per gradi nell'ordinamento italiano poiché inizialmente, prima dei numerosi interventi legislativi che hanno arricchito a più riprese e arricchiranno in futuro il catalogo delle fattispecie rilevanti ai sensi del decreto 231, la responsabilità dell'ente era prevista per i soli delitti indicati nell'art. 24 e 25 del medesimo decreto.

Il Governo, nel dare attuazione alla legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, aveva optato per l'introduzione della responsabilità dell'ente solo per quei reati commessi nei rapporti con la P.A., successivamente il catalogo si è notevolmente ampliato, sino a ricomprendere le seguenti fattispecie delittuose:

A) I delitti contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001:

- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316bis c.p.). Chiunque, estraneo alla p.a., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. **Sanzione pecuniaria:** Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno patrimoniale di particolare gravità. **Sanzioni interdittive** ex art. 9, 2° co., lett. c), d) e e) D.Lgs. 231/01: - divieto di contrattare con la p.a. salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316ter c.p.). Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno patrimoniale di particolare gravità. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, 2° co., lett. c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: - divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.). Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; ... il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno patrimoniale di particolare gravità. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, 2° co., lett. c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: - divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.). La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno patrimoniale di particolare gravità. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, 2° co., lett. c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: - divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi*

*modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno patrimoniale di particolare gravità. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, 2° co., lett. c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: - divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dall'art. 24bis, D.Lgs. 231/01 (Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48).

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.). Se alcune delle falsità previste dal capo relativo alle falsità in atti riguarda un documento informativo pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo relativo del codice penale concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. **Sanzione pecuniaria:** sino a 400 quote. **Sanzione interdittiva** previste dall'art. 9, 2° co., lett. c), d) ed e) D.Lgs. 231/01: - divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; ;*

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.). Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o*

*telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164,00 euro a 10.329,00 euro se ricorre taluna delle circostanze*

di cui ai n. 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater. **Sanzione pecuniaria:** sino a 300 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) D.Lgs. 231/01: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.). Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00. **Sanzione pecuniaria:** sino a 300 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) D.Lgs. 231/01: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.). Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con*

*abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.). Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 615bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.). Se il fatto di cui all'art. 635quater è diretto a*

distuggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.). Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032,00 euro. **Sanzione pecuniaria:** sino a 400 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

C) Delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24ter D.Lgs. 231/2001 (Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, L. 15 luglio 2009, n. 94). *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416bis, 416ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,*

*nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la **sanzione pecuniaria** da 400 a 1.000 quote. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del codice di procedura penale, si applica la **sanzione pecuniaria** da 300 a 800 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.*

- *associazione a delinquere aggravata dal numero dei partecipi (art. 416 co. 6 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico mafioso (art. 416ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90).*

D) I delitti di concussione e corruzione previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001.

- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.). Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la*

*promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. **Sanzione pecuniaria:** fino a 200 quote. **Sanzioni interdittive non previste.;***

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.). Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ex art. 319bis ("la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene") quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. **Sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ex comma 2. **Sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività;*

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta di un terzo. La pena di cui al 1° comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al 2° comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319. **Sanzione pecuniaria:** Per i fatti ex art. 318 c.p. fino a 200 quote; per quelli ex art. 319 c.p. da 300 a 600 quote. **Sanzioni interdittive:** solo per i fatti ex art. 319 c.p., le sanzioni previste dall'art. 9, 2° co.: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Concussione (art. 317 c.p.). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. **Sanzione pecuniaria:** da 300 a 800 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione*

dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- *L'art. 25 richiama, inoltre, anche le disposizioni di cui agli artt. 320, 321 e 322bis c.p.; ai sensi dell'art. 320 c.p. "Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricato di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di un pubblico impiegato. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo". L'art. 321 c.p., estende al corruttore le sanzioni per il corrotto (tranne che per l'ipotesi di corruzione impropria susseguente, ove il privato – e, di conseguenza, l'ente – non è sanzionato). In particolare, la norma stabilisce che "Le pene stabilite nel 1° co. dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'art. 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità". L'art. 322bis, poi, disciplina le ipotesi di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. La norma stabilisce: "Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° co., si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a*

coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli artt. 321 e 322, 1° e 2° co., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel 1° comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel 1° co. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

E) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25bis D.Lgs. 231/2001 (*Rubrica così sostituita dall'art. 15, co. 7, lett.a), n. 4, L. 23 luglio 2009 n. 99; la precedente normativa faceva riferimento all'art. 6, co. 1° d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001*):

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.). E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote. **Sanzioni interdittive** previste

dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.). Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote; **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà. **Sanzione pecuniaria:** rinvio alle sanzioni previste dagli artt. 453 e 454 ridotte da un terzo alla metà. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni,*

finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00. **Sanzione pecuniaria:** fino a 200 quote. **Sanzioni interdittive non previste;***

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.). Le disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penali, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. **Sanzione pecuniaria:** rinvio alle sanzioni previste per gli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.). Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00. **Sanzioni pecuniarie:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio*

dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 216,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal 1° co. hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. **Sanzioni pecuniarie:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). Chiunque, non avendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516,00 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo. **Sanzione pecuniaria:** fino a 300 quote in relazione al primo comma; fino a 200 quote in relazione al 2° comma. **Sanzioni interdittive non previste;***

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Chiunque, potendo conoscere*

*dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non superiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle*

*leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non superiore ad un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

F) Delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25bis 1 D.Lgs. 231/2001 (Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett.b), L. 23 luglio 2009, n. 99):

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.). Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzo fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro.*

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive non previste:**

- *Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513bis c.p.). Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. **Sanzione pecuniaria:** fino a 800 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516,00 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. **Sanzione pecuniaria:** fino a 800 quote. **Sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065,00 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o dalla multa non inferiore a 103,00 euro. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive non previste;***

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00 euro. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive non previste;***

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno*

*o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive non previste;***

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;** fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra: (art. 517ter c.p.). Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. **Sanzioni pecuniarie:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive non previste;***

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:** (art. 517quater c.p.). Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,*

*introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. **Sanzioni pecuniarie:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive non previste.***

G) Reati societari previsti dall'art. 25ter, D.Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61). *Si segnala che se a seguito dei reati di cui di seguito, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria rispettiva è aumentata di un terzo rispetto a quella sottoriportata per ogni singola fattispecie:*

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque*

*esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al loro delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 150 quote;*

- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. **Sanzione pecuniaria:** da 150 a 300 quote. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del T.U. di cui al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 (disciplina delle società con azioni quotate), e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 400 quote;*

- *Per la contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623 commi 1 e 2 c.c.). Detto articolo, abrogato, è ora riconducibile al disposto dell'art. 173bis del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, secondo cui chiunque allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;*

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 130 quote. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 400 quote;*

- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.). Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329,00. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 180 quote;*

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote;

- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote;

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 130 quote;*

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al*

quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. **Sanzione pecuniaria:** da 100 a 180 quote;

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).* Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. **Sanzione pecuniaria:** da 150 a 330 quote;

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).* I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. **Sanzione pecuniaria:** da 150 a 330 quote;

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).* Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **Sanzione pecuniaria:** da 150 a 330 quote;

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).* Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 500 quote;

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.)* [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31].
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con

*titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 T.U. D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs. 1.09.1993, n. 285, del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, del D.Lgs. 7.09.2005, n. 209, o del D.Lgs. 21.04.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 500 quote;*

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 400 quote.*

H) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali previsti dall'art. 25^{quater} **D.Lgs. 231/2001** (Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003 n. 7). Si rileva che la peculiarità di tale disposizione risiede nel fatto che non si elencano le norme specifiche in maniera tassativa, bensì si effettua un rinvio a tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che sanzionano condotte poste in essere con il fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Si abbia pertanto a mente, che per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni si applica la **sanzione pecuniaria** da 200 a 700 quote, nonché le **sanzioni interdittive** per un periodo inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; **se** l'ente viene utilizzato per compiere tali reati stabilmente si applica la **sanzione interdittiva definitiva**.

Per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni si applica la **sanzione pecuniaria** da 400 a 1.000 quote, nonché le **sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; **se** l'ente viene utilizzato per compiere tali reati stabilmente si applica la **sanzione interdittiva definitiva**

- *Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270bis c.p.). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego;*

- *Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.). Chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto;*

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater c.p.). Chiunque, al di fuori di cui all'art. 270bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni;*

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.). Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla partecipazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi*

pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.;

- *Condotte con finalità di terrorismo (270sexies c.p.). Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;*

- *Attentato per finalità di terrorismo o di eversione (280 c.p.). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all'incolumità di una persona, è punita, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto, se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al 2° e al 4° co., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;*

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280bis c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 concorrenti con le aggravanti di cui al 3° e 4° co., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;*

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289bis c.p.). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se ricorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto*

delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal 2° co., ed a quindi anni nell'ipotesi prevista dal 3° co.;

- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.). Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.;*

- *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella l. 6.2.1980, n. 15). Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, puniti con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dall'art. 25^{quater} D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006 n. 7):

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583^{bis} c.p.). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 1° co., da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al 1° e al 2° sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è*

*commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia. **Sanzione pecuniaria:** da 300 a 700 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

L) Delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25quiquies, D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003 n. 228). *Si segnala, in ordine alle sanzioni interdittive che se l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di commettere i reati elencati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva:*

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.). Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al 1° co. sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della*

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote. **sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.). Chiunque induce alla prostituzione una persona di inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164,00. Nel caso in cui il fatto di cui al co. 2° sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al 2° co. è persona minore di anni diciotto, si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. **Sanzione pecuniaria:** da 300 a 800 quote (comma 1°), da 200 a 700 quote (comma 2°). **Sanzioni interdittive, nel caso previsto dal 1° co.,** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Pornografia minorile (art. 600ter c.p.). Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale*

*pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822,00 a euro 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al 1° co. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al 1° e al 2° co., con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al 1° co., ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00. Nei casi previsti dal 3° e dal 4° co., la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. **Sanzione pecuniaria:** da 300 a 800 quote (1° e 2° co.), da 200 a 700 quote (3° e 4° co.). **sanzioni interdittive nei casi previsti dal 1° e 2° co.** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per i casi di cui al 3° e 4° co., non sono previste misure interdittive;*

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. **Sanzioni pecuniarie:** da 200 a 700 quote. Non sono previste misure interdittive;*

- *Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]. Le disposizioni di cui agli artt. 600ter e 600quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. **Sanzioni pecuniarie:** da 300 a 800 quote se riferito agli artt. 600bis, 1° co., 600ter, 1° e 2° co.; da 200 a 700 quote se riferito agli artt. 600bis, 2° co., 600ter, 3° e 4° co. **Sanzioni interdittive**, se riferito agli artt. 600bis, 1° co., 600ter, 1° e 2° co., si applicano quelle previste dall'art. 9, 2° co., per la durata non inferiore: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se riferito agli artt. 600bis, 2° co., 600ter, 3° e 4° co., non è prevista alcuna sanzione interdittiva;*

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00. **Sanzioni pecuniarie:** da 300 a 800 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Tratta di persone (art. 601 c.p.). Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al 1° co. del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. **Sanzione pecuniaria:** dal 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minora degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere*

le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

M) Reati di abuso di mercato previsti dall'art. 25sexies, D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 9, co. 3, L. 18 aprile 2005 n. 62). *Si segnala innanzitutto che la norma, oltre a prevedere come reati presupposto l'insider trading e la manipolazione di mercato, prevede un elemento particolare non previsto nell'originario impianto del D.Lgs. 231, stabilendo che se in seguito alla commissione di reati di abuso di mercato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di entità rilevante, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto: in sostanza, se sussistono dette condizioni, la sanzione potrà essere svincolata dalla sua previsione per quote.*

- *Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184). E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 40.000,00 a euro 6.000.000,00, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto*

*conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, co. 1°, lett. a)m numero 2) la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, co. 1°, lett. a). **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote, ovvero fino a dieci volte il prodotto o profitto conseguito dall'ente in caso di rilevante entità. **Sanzioni interdittive non previste;***

- *Manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da un o a sei anni e con la multa da euro 40.000,00 a euro 10.000.000,00. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote, ovvero fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in caso di rilevante entità. **Sanzioni interdittive non previste.***

N) Reati di omicidio colposo e lesini colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25septies, D.Lgs.

231/2001 (Articolo così sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dall'art. 1, L. 3 agosto 2007 n. 123):

- *Omicidio colposo. Il delitto deve essere commesso “con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” (art. 589 c.p.). **Sanzione pecuniaria:** 1.000 quote. **Sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno previste dall'art. 9, comma 2:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Lesioni personali colpose gravi e gravissime. Il delitto deve essere commesso “con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” (art. 590, co. 3 c.p.). Si considerano lesioni gravi: a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si considerano gravissime le lesioni: a) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) se dal fatto deriva la perdita di un senso; c) se dal fatto deriva la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. **Sanzione pecuniaria:** non superiore a 250 quote. **Sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi previste dall'art. 9, comma 2:** - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

O) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti previsti dall'art. 25octies, D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231):

- *Ricettazione (art. 648 c.p.). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516,00 a 10.329,00 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 euro se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a due anni previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.;*

- *Riciclaggio (art. 648bis c.p.). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la*

*pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 800 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a due anni previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 800 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a due anni previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

P) Reati in materia di violazione del delitto d'autore previsti dall'art. 25novies D.Lgs. 231/2001 (Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99):

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o in parte di essa: (art. 171, L. 633/41 comma 1 lett. a) bis). È punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a*

*qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [omissis], abis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. [omissis] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera abis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione: (art. 171, L. 633/41 comma 3). La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

• *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori: (art. art. 171bis comma 1, L. 633/41). Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trentamiliioni se il fatto è di rilevante gravità. **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

• *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da delitti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa: (art. 171ter, L. 633/41). **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione: (art. 171septies, L. 633/41). **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale: (art. 171octies, L. 633/41). **Sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione*

dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Q) Reati contro l'amministrazione della giustizia previsti dall'art. 25novies D.Lgs. 231/2001 (Aggiunto con l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, rinumerato per comodità come art. 25decies):

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. **Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Sanzioni interdittive non previste.***

R) Reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di esecuzione e ratifica della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il Crimine organizzato transazionale ¹¹):

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche*

¹¹ L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

*vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 2° co. **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal 1° co. e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal 2° co. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il*

*profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43). **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). **Sanzione pecuniaria:** da 400 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore a un anno previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione*

dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000,00 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi ai fini di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla*

*condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente T.U., è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trentamilioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. **Sanzione pecuniaria:** da 200 a 1.000 quote. **Sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a due anni previste dall'art. 9, comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.) ut supra nella relativa sezione;*

- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ut supra nella relativa sezione;*

- *Riciclaggio (art. 648bis c.p.) ut supra nella relativa sezione;*

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) ut supra nella relativa sezione.*

1.2. La struttura del modello

Come abbiamo in precedenza annotato, con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

In tale contesto Fontanot S.p.A. (di seguito, la "Società") ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di risk assessment e risk management), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.

Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non costituiscono un "quid novi", poiché l'attività di impresa svolta in forma societaria dalla Società è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema (un modello), particolarmente rigoroso: si tratta di un assetto organizzativo ben formalizzato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del Decreto legislativo 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto in data all'approvazione del Modello Organizzativo, e al quale in pari data

è stata data attuazione con la nomina dell'apposito Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione si è tuttavia riservato, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001.

1.3. Il modello organizzativo

Il Modello Organizzativo della Società, elaborato anche sulla base delle "Linee Guida" di Confindustria, si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

- *Codice etico, in esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari.*

- *Sistema di controllo interno, è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzioni Centrali, Società).*

- *Linee di condotta, introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.*

- *Schemi di controllo interno, sono stati elaborati per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali. Tali schemi presentano un'analoga struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di*

organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:

1. la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;

2. la c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;

3. l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescindano da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

Il Modello Organizzativo, inoltre, assicura in ossequio all'art. 30, D.Lgs. 81/2008, corretto dal D.Lgs. 106/2009, un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

1.4 Codice Etico

Indice

SEZIONE I – Introduzione

1.5 Premessa

1.6 I valori di Fontanot S.p.A.

1.7 Principi generali

1.7.1 Destinatari e finalità

1.7.2 Impegni di Fontanot S.p.A.

1.7.3 Obblighi per i dipendenti, i dirigenti e i responsabili

1.7.4 Obblighi nei confronti dei terzi

1.7.5 Strutture di riferimento. Attuazione e controllo

1.7.6 Valore contrattuale del Codice Etico

1.7.7 Modalità di consultazione del Codice Etico

1.7.8 Violazione del Codice Etico. Sanzioni

SEZIONE II – Criteri di condotta

5.2 Criteri di condotta nelle relazioni con il personale

5.2.1 Politiche del personale

5.2.2 Salute, sicurezza e ambiente

5.2.3 Doveri dei collaboratori

5.3 Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori

5.3.1 Rapporti con i clienti

5.3.2 Rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni

5.3.3 Rapporti con le istituzioni pubbliche

5.3.4 Rapporti con le Organizzazioni politiche e sindacali

5.3.5 Riservatezza

5.3.6 Protezione del patrimonio della Società

5.3.7 Sistema informatico

5.3.8 Trasparenza della contabilità

SEZIONE I – Introduzione

1.1. Premessa.

Fontanot S.p.A. ha ritenuto opportuno la chiara definizione dell'insieme dei valori che la medesima riconosce, accetta e condivide, nonché delle regole e dei principi di comportamento che si pongono a base della sua attività. In funzione di ciò, Fontanot S.p.A. ha pertanto predisposto il presente Codice Etico con l'espressa e convinta finalità di definire e disciplinare l'insieme dei valori di etica aziendale, nel convincimento che l'etica nella conduzione delle relazioni commerciali e nelle relazioni con gli azionisti, i dipendenti, i fornitori, i collaboratori esterni, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, nonché con i clienti e consumatori finali sia un valore imprescindibile, sempre da garantire congiuntamente al successo dell'impresa.

Fontanot S.p.A. reputa indispensabile e di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Azienda l'osservanza dei contenuti del Codice Etico, che esprime dunque nel contempo gli impegni di Fontanot S.p.A. nei confronti dei propri stakeholders, intendendosi per tali tutti coloro che compiono investimenti connessi alle attività dell'Azienda, in primo luogo gli azionisti e, quindi, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partners d'affari; in generale, inoltre, soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, organizzazioni e istituzioni che li rappresentano – che abbiano a qualsiasi titolo contatti e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'Azienda pone in essere o i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Fontanot S.p.A.

Fontanot S.p.A., pertanto, si impegna a promuovere la conoscenza del Codice Etico a tutti i dipendenti e a tutti coloro che operano per l'Azienda, vigilando al contempo sulla sua osservanza e predisponendo ogni strumento di informazione e controllo opportuno. Inoltre, Fontanot S.p.A. si adopera per far adottare il presente Codice Etico o Codici Etici di contenuto conforme a tutte le società da essa controllate.

È dovere di ogni amministratore, di ogni sindaco, di ogni dipendente o collaboratore di Fontanot S.p.A. conoscere il presente Codice Etico. Tutti i predetti soggetti sono tenuti, peraltro, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare, per quanto di sua competenza, carenze e inosservanze, al fine di renderlo uno strumento dinamico di garanzia dei valori in esso rappresentati e tutelati.

1.2. I valori di Fontanot S.p.A.

Fontanot S.p.A. reputa fermamente che siano valori da tutelare e da perseguire costantemente il rispetto di elevati livelli di qualità lavorativi e produttivi, la salvaguardia dell'ambiente, la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera l'Azienda: tutti valori a cui il presente Codice Etico vuol fornire un basilare rafforzamento e divulgazione.

Fontanot S.p.A. persegue i predetti obiettivi mediante un'efficace organizzazione delle competenze manageriali e tecniche, costantemente curate, valorizzate e accresciute. Ogni attività di Fontanot S.p.A. è svolta e organizzata nella consapevolezza di mantenere e garantire condotte e comportamenti finalizzate e funzionali al rispetto al proprio interno e nei rapporti con l'esterno delle leggi vigenti negli Stati in cui opera e dei principi etici comunemente accettati e sanciti negli standard internazionali di comportamento nelle relazioni commerciali: trasparenza, correttezza e lealtà.

Fontanot S.p.A. mediante la propria attività rifugge ogni ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti, siano essi nei confronti della comunità, delle autorità pubbliche, dei clienti, dei dipendenti, degli investitori e dei concorrenti, finalizzando ogni proprio sforzo a obiettivi economici raggiungibili unicamente in termini di eccellenza, di qualità, di convenienza dei propri prodotti e dei propri servizi, accomunati all'esperienza, all'attenzione per il cliente, all'innovazione.

Pertanto, Fontanot S.p.A. applica strumenti organizzativi per la prevenzione della violazione dei principi di legalità, di trasparenza, di correttezza e di lealtà da parte dei dipendenti e dei collaboratori, vigilando sulla corretta e concreta osservanza dei medesimi; ciò anche al fine di tutelare e valorizzare le risorse umane di cui si avvale.

Il presente Codice Etico fornisce informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale: ogni comportamento in contrasto con i principi contenuti nel Codice Etico anche se solo erroneamente commesso nella convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'Azienda verrà considerato una palese violazione e non giustificabile in alcuna maniera.

La azioni, le operazioni e le transazioni relative all'attività della Fontanot S.p.A. devono essere eseguite e perseguite nel totale rispetto della legalità, dell'imparzialità e dei principi di concorrenza leale, nonché gestite con massima correttezza, completezza e trasparenza d'informazione, e corroborate da validi riscontro documentali tali da poter essere sottoposte a verifiche e controlli. Ogni rapporto con le Autorità deve essere improntato alla massima trasparenza e collaborazione, nell'assoluto rispetto delle funzioni e dei compiti istituzionali.

Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori di Fontanot S.p.A., nonché tutti coloro che operano a vario titolo con la medesima, sono tenuti

nell'ambito delle proprie rispettive competenze e funzioni a conoscere e osservare le norme, le leggi e i regolamenti vigenti, anche nei Paesi in cui l'Azienda opera. Naturalmente in tale previsione è compresa l'attenzione e la conoscenza nonché il rispetto delle normative che disciplinano la concorrenza sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale.

1.3 Principi generali

Imparzialità –Fontanot S.p.A. in ogni decisione che possa influire sulle relazioni con i propri stakeholder evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri interlocutori.

Probità – I collaboratori della Fontanot S.p.A. sono tenuti al rispetto, nell'ambito della propria attività professionale, delle leggi vigenti, del Codice Etico e dei regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Azienda può giustificare la inosservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico e dei regolamenti interni.

Conflitti di interesse – Nell'ambito di ogni e qualsiasi attività, devono assolutamente essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano solo apparire, in conflitto di interesse. Si intende con il termine conflitto di interesse anche il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dagli obiettivi dell'Azienda e dai consequenziali interessi degli stakeholder di questa, nonché allorquando un collaboratore si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'Azienda, nonché, vieppiù, nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori o delle pubbliche istituzioni agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione e ruolo.

Alla luce di quanto sopra, peraltro, ogni dipendente e ogni collaboratore è tenuto ad evitare le situazioni predette, nonché ad astenersi da qualsiasi attività che possa contrapporre interessi personali agli interessi e obiettivi dell'Azienda, o che possa comunque interferire nonché intralciare le decisioni obbiettive ed imparziali assunte nell'interesse dell'Azienda. I predetti soggetti, dunque, devono assolutamente esimersi dallo strumentalizzare la propria posizione funzionale o le mansioni che ricoprono all'interno dell'Azienda per attività economiche di interesse personale e/o familiare.

Qualsiasi situazione diretta, indiretta o anche potenziale di conflitto di interessi deve essere riportata tempestivamente agli organismi preposti, ai propri superiori o alle strutture e funzionalità interne a ciò deputate, tra le quali l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, perché possa essere valutata la sussistenza e l'eventuale gravità della situazione predetta al fine dell'esclusione o dell'attenuazione dei conseguenti potenziali effetti.

***I controlli interni** –Fontanot S.p.A. ha da sempre – e ancor più mediante il presente Codice Etico – la politica di diffusione della cultura aziendale orientata all'esercizio del controllo, essendo invero ben consapevole del contributo positivo e dinamico che tali controlli offrono al miglioramento dell'efficienza dell'Azienda.*

È da intendersi controllo interno ogni strumento necessario o utile per indirizzare, gestire, verificare le attività dell'Azienda con il dichiarato fine di garantire il rispetto delle leggi vigenti nonché delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire con efficienza e correttezza tutte le attività, di fornire dati contabili e finanziari completi e accurati.

***Trasparenza** – È richiesto a ogni collaboratore e a ogni dipendente di Fontanot S.p.A. di fornire informazioni complete, comprensibili, accurate e trasparenti in maniera tale da rendere gli stakeholder capaci di prendere le*

proprie decisioni autonomamente e nella consapevolezza degli reciproci interessi coinvolti, nonché delle possibili alternative interne anche commerciali.

Nell'ambito della predisposizione dei contratti, nonché nella loro presentazione, Fontanot S.p.A. riserva particolare cura e attenzione nello specificare al contraente i comportamenti e le obbligazioni da mantenere in tutte le circostanze previste, in maniera chiara e comprensibile.

Collaborazioni – *Nello svolgimento delle mansioni assegnate o concordate, tutti i collaboratori di Fontanot S.p.A. sono tenuti a mantenere comportamenti che siano eticamente, legalmente e professionalmente corretti, non solo in armonia con la fiducia reciproca, ma anche per proteggere e consolidare l'immagine Aziendale.*

I collaboratori sono quindi tenuti ad operare con probità e integrità nell'ambito dei rapporti tra loro intercorrenti, nei confronti dell'Azienda, degli azionisti di questa, nel rispetto delle società concorrenti, nei confronti con i clienti, con i terzi siano questi soggetti privati o amministrazioni pubbliche. Gli stessi sono tenuti all'attento rispetto delle disposizioni di legge di ciascuno degli ordinamenti in cui l'Azienda opera.

Sono altresì tenuti ad evitare qualsiasi sorta di conflitto di interesse con la società di appartenenza e comunque ad esimersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare anche solo pubblicità negativa all'Azienda.

1.3.1 Destinatari e finalità

Il presente Codice Etico e le norme in esso contenute si applicano agli amministratori e ai dipendenti di Fontanot S.p.A. nonché a tutti coloro che operano con la medesima per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Senza eccezione alcuna, il management di Fontanot S.p.A. è tenuto ad osservare i contenuti del Codice Etico nell'ambito di tutta la propria attività di proposizione e di realizzazione dei progetti, delle azioni e degli investimenti utili tutti ad accrescere i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'azienda, nonché il rendimento per gli azionisti, il benessere economico e sociale per i dipendenti e per la collettività.

Ai principi del Codice Etico si devono ispirare altresì i membri del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi aziendali.

Gli amministratori e i dirigenti hanno per primo compito quello di rendere concreti i valori e i principi contenuti nel Codice Etico, assumendosi pertanto la responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, consolidando i rapporti di fiducia, di coesione e lo spirito di gruppo.

I dipendenti tutti di Fontanot S.p.A. sono tenuti a mantenere comportamenti nello svolgimento della loro attività lavorativa ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, con completezza e trasparenza nelle informazioni, garantendo la legittimità formale e sostanziale, la chiarezza e la verità dei riscontri contabili.

Ogni attività aziendale deve essere svolta con professionale impegno e rigore.

Gli apporti professionali dei dipendenti devono essere adeguati alle responsabilità e alle funzioni ad essi assegnati, e questi devono agire sempre in maniera da tutelare il prestigio di Fontanot S.p.A.

Ciascuno è tenuto a mantenere comportamenti secondo correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco nell'ambito dei rapporti lavorativi in Azienda tra dipendenti. Ogni dipendente può, per garantire la piena osservanza del Codice Etico, rivolgersi direttamente oltre che ai propri

superiori, alle funzioni interne all'Azienda a tal uopo deputate, quali la Direzione del Personale, il vertice organizzativo, il settore dei sistemi informativi.

1.3.2 Impegni di Fontanot S.p.A.

Fontanot S.p.A. assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico, il suo costante aggiornamento, l'interpretazione corretta e l'attuazione delle disposizioni in esso contenute, la verifica di qualsiasi notizia di violazione ad esso nonché la valutazione dei fatti e l'applicazione delle opportune adeguate sanzioni in caso di violazione delle norme in esso previste.

1.3.3 Obblighi per i dipendenti, i dirigenti e i responsabili

E' fatto obbligo ai dipendenti tutti di Fontanot S.p.A. di conoscere le norme contenute nel Codice Etico nonché le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione; di astenersi da comportamenti contrari a dette norme; di rivolgersi ai propri superiori o alle strutture e funzionalità interne a ciò deputate, tra le quali l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, al fine di ottenere chiarimenti qualora ne ravvisino la necessità nell'ambito dell'applicazione delle norme del presente Codice Etico; di riferire ai propri superiori o alle strutture e funzionalità interne a ciò deputate, tra le quali l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, al fine di segnalare qualsiasi possibile violazione delle norme del presente Codice Etico nonché ogni richiesta di violazione che sia stata rivolta; di prestare ogni necessaria collaborazione con le strutture e funzionalità interne deputate, tra le quali l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, al fine di verificare le potenziali o le effettive violazioni del presente Codice Etico.

Inoltre, è fatto obbligo a tutti i responsabili delle strutture e delle funzioni aziendali di mantenere un comportamento che sia d'esempio anche per i propri dipendenti; di prestare, qualora siano investiti della competenza funzionale relativa, particolare accuratezza e attenzione nella scelta dei dipendenti e dei collaboratori esterni a cui affidare incarichi, prediligendo nella ricerca e nella scelta stessa persone che diano particolare e pieno affidamento sul proprio impegno a rispettare le norme del Codice Etico; di diffondere la conoscenza, la condivisione e il rispetto tra i dipendenti delle norme del presente Codice Etico, da intendersi pertanto requisito essenziale della qualità della prestazione lavorativa; di riferire immediatamente e comunque tempestivamente possibili casi di violazioni delle norme del presente Codice Etico ai propri superiori o comunque alle strutture e funzionalità interne deputate; di mettere tempestivamente in opera ogni misura correttiva e ogni necessaria richiesta di chiarimento della situazione eventualmente in essere che si reputi in violazione palese del presente Codice Etico; di impedire qualsiasi tipo di ritorsione.

1.3.4 Obblighi nei confronti dei terzi

È fatto obbligo a ciascun dipendente nei confronti dei terzi di informarli opportunamente in merito agli obblighi imposti dal Codice Etico; di esigere il rispetto di quegli obblighi che direttamente riguardano le loro attività; di adottare ogni opportuna iniziativa in caso di mancato adempimento da parte dei terzi dell'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente Codice Etico.

1.3.5 Strutture di riferimento. Attuazione e controllo

Agiscono in qualità di Garanti del Codice Etico la Direzione del Personale e la Direzione dei Sistemi Informativi, che svolgeranno il compito di promuovere la conoscenza e i contenuti del presente Codice Etico; di assicurarne la diffusione nonché sollecitarne l'aggiornamento costante; di assicurarne l'interpretazione e l'attuazione; di stabilire i criteri e le procedure

adeguate al fine della riduzione del rischio di violazioni ad esso qualora dai comportamenti dovesse ravvisare tale rischio; di promuovere e verificare la conoscenza del Codice Etico nonché la sua attuazione all'interno e all'esterno dell'Azienda; di verificare adeguatamente ogni notizia relativa a ciascuna eventuale violazione del Codice, mediante una valutazione dei fatti applicando, in caso di violazione, le adeguate e commisurate sanzioni; di redigere e presentare al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza ex art. 231/01 una relazione annuale sull'attuazione dei contenuti del presente Codice Etico.

1.3.6 Valore contrattuale del Codice Etico

Il rispetto e l'osservanza delle disposizioni del Codice Etico sono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti di Fontanot S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2106 del codice civile. Ai sensi dell'art. 2104 codice civile, relativo alla diligenza del prestatore di lavoro, «il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende». Ai sensi dell'art. 2106 codice civile, dedicato alle sanzioni disciplinari, «l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione».

Si rileva, dunque, che costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro la violazione delle disposizioni del Codice Etico, ciò comportando dunque l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto disposto dalle leggi, dal CCNL e dal codice disciplinare dell'Azienda, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, potendo, peraltro, comportare il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni derivanti dal predetto inadempimento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392 e 2407 codice civile il rispetto del presente Codice Etico è richiesto anche agli amministratori e ai sindaci, che pertanto risponderanno del relativo risarcimento dei danni dipendenti dalla violazione.

Dispone, infatti, l'art. 2392 codice civile, rubricato «Responsabilità verso la società» che «gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo restando quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale».

È previsto, inoltre, dall'art. 2407 codice civile, in merito alla responsabilità dei sindaci, che essi «devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio».

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico è richiesto anche a tutti i terzi i quali intrattengano rapporti contrattuali con l'Azienda, a pena di risoluzione del contratto.

La Fontanot S.p.A. ha salva e impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni dipendenti direttamente e/o indirettamente dalla violazione del presente Codice Etico. Si rileva sin d'ora che l'applicazione del sistema sanzionatorio è da intendersi assolutamente indipendente dall'esito di qualsiasi eventuale procedimento penale innanzi alle competenti autorità giudiziarie, in caso in cui il comportamento da censurare integri anche una qualsiasi fattispecie di reato.

1.3.7 Modalità di consultazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti gli stakeholder di Fontanot S.p.A. e sarà consultabile sul sito internet della medesima <http://www.fontanot.it>

1.3.8 Violazione del Codice Etico. Sanzioni

Fontanot S.p.A. garantisce che in tutti i casi di segnalazione di avvenuta, tentata o richiesta violazione del presente Codice Etico nessuno, in ambito lavorativo, possa subire alcun tipo di ritorsione, di condizionamento illecito, di disagio o di discriminazione alcuna. Pertanto, l'Azienda adotterà immediatamente ogni più opportuna attività di verifica delle violazioni segnalate, avvenute, tentate o richieste, facendo seguire le necessarie misure sanzionatorie previste.

Le violazioni saranno perseguite da Fontanot S.p.A. con tempestività e immediatezza, mediante provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, in via assolutamente indipendente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale nel caso in cui il comportamento costituisca reato.

SEZIONE II – Criteri di condotta

2.1 Criteri di condotta nelle relazioni con il personale

2.1.1 Politiche del personale

Il rispetto e la valorizzazione di tutte le persone che lavorano in Fontanot S.p.A. rappresentano per questa un valore primario al fine della protezione del quale l'Azienda si impegna ad attuare ogni iniziativa che possa permettere di valorizzare e accrescere le competenze, la creatività, la partecipazione attiva di tutti i propri dipendenti, al dichiarato fine di implementarne la crescita professionale nonché la realizzazione personale. Fontanot S.p.A. crede fermamente che l'aggiornamento delle conoscenze personali e aziendali unitamente allo sviluppo e all'implementazione delle competenze del proprio personale sia un valore essenziale per l'Azienda.

Fontanot S.p.A. attua politiche di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione improntate a criteri valutativi unicamente professionali di merito e di competenza senza discriminazione alcuna. La tutela delle condizioni di lavoro, della integrità psico-fisica, della personalità morale è considerata da Fontanot S.p.A. un elemento imprescindibile della propria attività.

Fontanot S.p.A. si prodiga al mantenimento di un clima aziendale collaborativo e di fiducia anche tramite il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei dipendenti, garantendo il rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, peraltro, Fontanot S.p.A. attua ogni misura

utile al fine di evitare che i propri dipendenti subiscano illeciti condizionamenti e disagi nell'ambito dell'attività lavorativa cui sono preposti, aborrendo qualsiasi atteggiamento ingiurioso o diffamatorio.

Qualsiasi tipo di molestia sul luogo di lavoro è condannata dall'Azienda che si impegna a tutelare i propri collaboratori perseguendo qualsiasi comportamento di tale tipo. Per molestia si intende qualsiasi comportamento che possa arrecare lesioni alla dignità e alla libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori; qualsiasi ingiustificata interferenza con l'altrui attività lavorativa; nonché il porre in essere un ambiente di lavoro ostile e intimidatorio o di isolamento rispetto a singoli individui o gruppi di lavoratori.

Tutti i collaboratori e i dipendenti di Fontanot S.p.A. sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento nell'ambiente di lavoro del rispetto della sensibilità altrui. Di conseguenza, non potrà non essere che considerata una consapevole assunzione di pregiudizievole comportamento dannoso e censurabile -anche per i riflessi contrattuali- nell'ambiente di lavoro il prestare la propria attività lavorativa sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di effetto analogo. Medesima negativa considerazione e valutazione sarà assunta in caso di consumo o di cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa, nonché qualsiasi stato di dipendenza cronica dalle predette sostanze, qualora incidano sull'ambiente di lavoro.

Ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, in Fontanot S.p.A. vige l'assoluto divieto di fumo all'interno di tutti gli edifici aziendali, indipendentemente dall'attività lavorativa ivi svolta.

2.1.2 Salute, sicurezza e ambiente

Fontanot S.p.A. tutela nel rispetto delle normative vigenti i propri lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro nei quali essi sono impegnati.

Ogni attività è gestita nel pieno rispetto di tali normative in tema di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro. Fontanot S.p.A. si prodiga perché i propri documenti di valutazione rischi siano sempre costantemente aggiornati e perché in ogni singolo luogo di lavoro sia garantito il rispetto delle normative vigenti a tutela dei propri dipendenti e collaboratori.

I dipendenti tutti sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a comportamenti partecipativi nel processo di prevenzione dei rischi, nonché di salvaguardia dell'ambiente, e ancor più di tutela della salute, della sicurezza propria, dei colleghi e dei terzi.

Ogni processo produttivo è svolto nell'assoluto rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali in vigore.

Le norme stabilite nel T.U. sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro devono essere attuate e garantite dagli organi preposti alla tutela della sicurezza nel luogo di lavoro.

2.1.3 Doveri dei collaboratori

Fontanot S.p.A. richiede ai propri dipendenti nell'ambito delle rispettive attività lavorative di mantenere nei confronti dei colleghi e dei terzi un comportamento leale e responsabile nell'adempimento delle rispettive funzioni, onesto e integro, creativo, propositivo, collaborativo nel raggiungimento dei comuni obiettivi, cortese, gentile, rispettoso, efficiente, innovativo e teso al continuo miglioramento.

È fatto assoluto divieto ai dipendenti di sollecitare o accettare promesse o versamenti di somme o beni di qualsiasi natura, entità o valore, o qualsiasi altra facilitazione o prestazione da chiunque, al fine di proporre o indurre l'assunzione o il trasferimento o la promozione di dipendenti.

È fatto divieto assoluto ai dipendenti l'utilizzo di risorse umane o di beni aziendali, l'utilizzo o la diffusione di informazioni riservate, con finalità o per interessi che siano estranei all'Azienda.

È fatto divieto assoluto ai dipendenti di rilasciare dichiarazioni o di fornire informazioni relative all'Azienda, a meno che tale funzione non sia prevista nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa e ad essa siano pertanto deputato, o generalmente o specificatamente autorizzati, o qualora siano a tale comportamento tenuti per legge.

È fatto divieto assoluto ai dipendenti di trattare affari, per conto proprio o per conto terzi, che siano in concorrenza con l'Azienda. In caso di sussistenza di un qualsiasi interesse finanziario o personale, sia esso diretto o indiretto, all'attività di altra impresa che possa essere in concorrenza con la Fontanot S.p.A., è fatto obbligo di fornirne pronta informazione per iscritto al proprio superiore e alla Direzione del Personale. Tale informazione deve essere fornita al momento della conoscenza del presente Codice Etico, o all'atto dell'assunzione, o al momento in cui sorga tale interesse in concorrenza.

Qualsiasi violazione delle predette norme comporterà le conseguenze previste dalla legge, dal contratto e dal codice disciplinare aziendale.

I Dirigenti, i responsabili delle strutture e delle funzioni aziendali sono tenuti nell'ambito della propria attività lavorativa a mantenere un comportamento nei confronti dei colleghi e dei terzi tale da gestire le complessità e a risolverle, a individuare le priorità, a saper delegare, controllare, informare, a saper integrare e integrarsi con le diverse strutture e con le diverse funzioni aziendali, a orientarsi al miglioramento continuo, al cambiamento e all'innovazione. Tali soggetti devono costituire un punto di

riferimento, in grado di valorizzare i propri collaboratori anche stimolando la loro crescita professionale, capitalizzando le esperienze mediante la trasmissione di valori e conoscenze, sostenendo le scelte e gli orientamenti strategici, contribuendo a creare le condizioni migliori al fine di permettere a tutti di apportare i propri contributi in ordine a idee e proposte finalizzate ad un miglioramento generale, esprimendo completamente la propria intelligenza, professionalità, conoscenza, esperienza.

2.2 Criteri di condotta nelle relazioni con gli altri interlocutori

Nei rapporti di affari è richiesto ai dipendenti di Fontanot S.p.A. di mantenere un comportamento rispettoso del principio di lealtà, del principio di onestà, di correttezza, di trasparenza e di efficienza.

È fatto espresso e fermo divieto a qualsiasi pratica di corruzione, a qualsiasi esercizio di illegittimo favore, a qualsiasi comportamento collusivo, a qualsiasi atteggiamento di sollecito, diretto o indiretto, di vantaggi personali o di carriera per sé o per altri.

Il diritto di partecipare ad investimenti, affari o altre attività al di fuori di quelle svolte in nome e per conto e nell'interesse di Fontanot S.p.A. è naturalmente riconosciuto da quest'ultima ai propri dipendenti, a condizione che tali attività siano consentite dalla legge e siano soprattutto compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

I dipendenti sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione e qualsiasi attività che sia in palese conflitto di interessi con la Fontanot S.p.A. o che comunque possano interferire con la loro capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse migliore dell'Azienda e nel rispetto del presente Codice Etico. Pertanto i dipendenti sono tenuti a comunicare per iscritto al proprio superiore e alla Direzione del Personale lo svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di stabilità. Altrettanto sono tenuti in caso di qualsiasi situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse.

Ad ogni dipendente è richiesto di evitare conflitti di interesse tra attività economiche personali e familiari e l'impiego e le mansioni ricoperte all'interno della Fontanot S.p.A. È in conflitto di interesse l'aver interessi economici e finanziari propri e/o della propria famiglia o di propri conoscenti, in attività di fornitori, di clienti e concorrenti; l'utilizzazione della propria posizione aziendale o delle informazioni in Azienda disponibili e acquisite in relazione alla propria attività lavorativa, creando di conseguenza un conflitto tra interessi propri e interessi aziendali; lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi tipo presso clienti, fornitori, concorrenti; il conseguimento di danaro, favori o altre utilità da persone o da terzi che siano o intendano entrare in relazione o in rapporti commerciali con l'Azienda; l'acquisto o la vendita di azioni e comunque la negoziazione di titoli della società o di società da essa controllate abusando delle informazioni rilevanti non di pubblico dominio pervenute a conoscenza per le funzioni svolte.

È fatto espresso ed assoluto divieto la corresponsione o l'offerta, diretta o indiretta, di pagamenti o di benefici materiali a terzi, soggetti privati o pubblici ufficiali, al fine di influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Sono consentiti atti di cortesia commerciale, quali possono essere a titolo esemplificativo gli omaggi o le normali forme di cortesia e ospitalità, solo se siano di modico valore e comunque non siano tali da compromettere la reputazione di una delle parti. In ogni modo tali atti devono essere preventivamente e debitamente autorizzati dalla funzione aziendale deputata e documentati adeguatamente.

In caso di ricezione di omaggi o di trattamenti di favore non ascrivibili alle normali relazioni di cortesia commerciale il dipendente beneficiario deve darne informazione immediatamente al proprio superiore.

È richiesto ai dipendenti di osservare i principi stabiliti e le procedure interne predeterminate per la selezione e per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni. Nell'ambito della selezione di questi si impone la scelta di persone e imprese qualificate.

In caso di dubbi o informazioni relative a ipotetiche o possibili violazioni del presente Codice Etico da parte di collaboratori esterni, si richiede ai dipendenti di riferire tempestivamente ai propri superiori o alle funzioni interne all'Azienda a tal uopo deputate, quali la Direzione del Personale, il vertice organizzativo, il settore dei sistemi informativi.

Ogni dipendente che abbia relazioni con i collaboratori esterni deve richiedere a questi che si attengano scrupolosamente alle norme del presente Codice Etico. Le violazioni della presente sezione da parte dei dipendenti di Fontanot S.p.A. comportano il venir meno del rapporto fiduciario instaurato con l'Azienda, implicando tutte le conseguenze previste dalla legislazione, dal contratto nonché dal codice disciplinare aziendale.

2.2.1 Rapporti con i clienti

Fontanot S.p.A. si assume i propri impegni nei confronti dei propri clienti in maniera chiara e trasparente.

Fontanot S.p.A. è conforme agli standard di qualità ISO 9001:2000. L'Azienda è customer oriented, attenta alle esigenze dei clienti, stabilendo i propri obiettivi e le proprie metodologie sempre con un occhio particolare ai desideri e alle aspettative della clientela. La centralità del sistema è composta da una rete di processi che si muovono in maniera armonica fra gli enti aziendali con l'obiettivo di raggiungere la massima efficacia, efficienza e flessibilità per i propri clienti, considerati quali il vero valore dell'Azienda.

Tutti i dipendenti di Fontanot S.p.A. devono comportarsi nei confronti dei clienti con rispetto e cortesia, con predisposizione a rispondere alle loro

richieste nella maniera qualitativamente più elevata possibile, avendo come obiettivo la piena soddisfazione loro, delle loro esigenze ed aspettative, anticipandone anche le eventuali necessità e agevolandoli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

È fatto obbligo ai dipendenti nell'ambito dei loro rapporti con i clienti di osservare scrupolosamente tutte le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti, di fornire ad essi, con efficienza, tutti i servizi con alta qualità e contribuendo al miglioramento continuo, di fornire ogni informazione in maniera accurata, esauriente e soprattutto veritiera.

È fatto divieto assoluto di qualsiasi promessa, corresponsione o offerta, in via diretta o mediata, sotto forma di contribuzione o di liberalità, di pagamenti o di benefici materiali di qualsiasi entità o valore ai clienti, al fine di promuovere o favorire interessi di Fontanot S.p.A.

Sono consentiti solo se di modico valore gli omaggi e gli atti di cortesia commerciale o di ospitalità, e comunque solo se tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. In ogni modo, essi devono essere preventivamente e debitamente autorizzati dalla funzione aziendale preposta, e in ogni modo devono sempre essere documentati adeguatamente.

Qualora ad un dipendente vengano effettuate richieste, siano anche implicite, di benefici, questi è obbligato a sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore il quale è tenuto a darne relazione alla Direzione del Personale.

2.2.2. Rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni

Fontanot S.p.A. valuta come imprescindibile che i propri stakeholders svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori stabiliti nel presente Codice Etico. A tal fine, Fontanot S.p.A. si riserva di inserire nella propria contrattualistica una clausola di risoluzione espressa in caso di violazioni gravi o di reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico o in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche o integrazioni.

È fatto espresso obbligo ai dipendenti di Fontanot S.p.A., nell'ambito dei rapporti con i fornitori, di osservare le procedure interne per la selezione e per la gestione dei rapporti; di condurre procedure selettive basate su criteri oggettivi, dichiarati e trasparenti; di ottenere da parte dei fornitori la loro ampia collaborazione finalizzata alla soddisfazione dei clienti, nonché alla fornitura di servizi di alta qualità; di attenersi con particolare attenzione alle condizioni contrattuali concordate, intrattenendo rapporti con i fornitori dell'Azienda fondati sulle buone e leali consuetudini commerciali; di mettere a conoscenza i propri superiori e la struttura aziendale competente relativamente agli eventuali problemi con i fornitori, in maniera tale da mettere Fontanot S.p.A. in grado di valutare le eventuali conseguenze sul proprio sistema di qualifica dei fornitori.

È fatto espresso divieto di qualsiasi forma di accettazione da parte di qualsiasi fornitore di promesse o di corresponsione di somme o di beni in natura, di qualsiasi entità o valore, direttamente o indirettamente, sotto forme di liberalità o di benefici, diretti a promuovere o a favorire interessi di un fornitore.

Sono consentiti solo se di modico valore gli omaggi e gli atti di cortesia commerciale o di ospitalità, e comunque solo se tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. In ogni modo, essi devono essere

preventivamente e debitamente autorizzati dalla funzione aziendale preposta, e in ogni modo devono sempre essere documentati adeguatamente.

Nel caso in cui un dipendente dovesse ricevere direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, richieste di benefici dovrà interrompere immediatamente ogni rapporto d'affari con il cliente e darne prontamente informazione al proprio superiore.

Qualora un dipendente avesse un qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, nell'attività di un fornitore, dovrà comunicarlo prontamente per iscritto al proprio superiore e alla Direzione del Personale. Nello specifico, è richiesto al dipendente di rendere edotta l'Azienda di qualsiasi relazione presente o passata di tipo finanziario, d'affari, professionale, familiare o sociale tale da poter influire sulla imparzialità della propria condotta nei confronti del fornitore.

2.2.3 Rapporti con le istituzioni pubbliche

Fontanot S.p.A. assume una politica assolutamente collaborativa nei confronti e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.

È fatto obbligo a ciascun dipendente di prestare la massima collaborazione nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche inerenti allo svolgimento delle rispettive mansioni aziendali. E' attività esclusiva e riservata delle funzioni aziendali preposte qualsiasi rapporto con i funzionari pubblici. I dati, le informazioni, i documenti forniti alle Istituzioni Pubbliche devono essere accurati, veritieri e completi.

È fatto divieto assoluto la promessa, la corresponsione, l'offerta, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma anche di aiuto o contribuzione, di pagamenti o di benefici materiali di qualsiasi entità o valore fatta a pubblici ufficiali o a

pubblici dipendenti al fine di influenzare direttamente o indirettamente o compensare un atto dovuto del loro ufficio, o al fine di promuovere o di favorire interessi della Fontanot S.p.A.

Sono consentiti solo se di modico valore gli omaggi e gli atti di cortesia commerciale o di ospitalità, e comunque solo se tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. In ogni modo, essi devono essere preventivamente e debitamente autorizzati dalla funzione aziendale preposta, e in ogni modo devono sempre essere documentati adeguatamente.

Nel caso in cui un dipendente dovesse ricevere direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, richieste di benefici dovrà interrompere immediatamente ogni rapporto d'affari con il richiedente e darne prontamente informazione al proprio superiore, il quale dovrà relazionare in merito la Direzione del Personale.

2.2.4 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Fontanot S.p.A. non eroga contributi diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base alle normative specifiche e nel rispetto delle forme, dei modi e dei contenuti in esse previsti, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fontanot S.p.A.

2.2.5 Riservatezza

È dovere di ogni dipendente garantisce la necessaria riservatezza relativa ad ogni informazione appresa in funzione del proprio ruolo aziendale.

Qualsiasi informazione, documento riservato, dato personale dei dipendenti, collaboratori e dei fornitori, nonché i progetti di lavoro, il know how, i singoli processi tecnologici, vanno tutti custoditi e protetti nella

maniera più adeguata possibile e costante sia rispetto a terzi sia rispetto a colleghi che a suddette informazioni non siano direttamente interessati. In ogni modo, tutti i soggetti che per ragione delle proprie mansioni lavorative ne vengono a contatto e conoscenza, devono trattare le informazioni e le notizie suddette secondo le istruzioni e le procedure indicate dall'Azienda e in ogni modo nel pieno rispetto del presente Codice Etico.

Il dovere di riservatezza è da mantenere nella maniera più assoluta in ogni occasione nonché, in particolare, al momento della stipula e dell'esecuzione dei contratti: ciò sia nei rapporti con i terzi sia nei rapporti eventuali con i mezzi di informazione, sia nei rapporti con soggetti non abilitati alla comunicazione.

È fatto obbligo ai dipendenti e ai collaboratori della Fontanot S.p.A. di garantire la tutela della privacy sia relativamente ai dati che attengono ad altri dipendenti dell'Azienda, sia ai dati relativi a clienti, a fornitori, a consulenti, o a qualsiasi altro contraente nonché a tutti i soggetti che con essi abbiano rapporti aziendali, il tutto nel rispetto della legislazione in vigore.

2.2.6 Protezione del patrimonio della Società

È fatto obbligo a ciascun dipendente e collaboratore la conservazione e la protezione dei beni e degli strumenti che a questo vengono per le funzioni ricoperte affidati; questi devono garantire comunque la salvaguardia del patrimonio aziendale. È pertanto richiesto il rispetto più completo delle procedure operative e di sicurezza stabilite.

I documenti afferenti l'attività della Fontanot S.p.A., nonché gli strumenti di lavoro e ogni altro bene, sia fisico sia immateriale, di proprietà della Fontanot S.p.A. devono tutti essere utilizzati al solo ed esclusivo fine della realizzazione delle finalità e degli obiettivi dell'Azienda e nell'osservanza delle modalità dalla medesima stabilite. In alcun modo essi possono essere usati

per scopi personali, né possono essere trasferiti o messi a disposizione propria o di terzi, anche temporaneamente. Unica eccezione consentita è data dagli eventuali fringe benefits di cui la funzione sia stata autorizzata espressamente anche a scopo personale dall'Azienda, nel rispetto comunque delle normative vigenti.

2.2.7 Sistema informatico

È fatto espresso divieto ai dipendenti e ai collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare o configurare o concorrere ad integrare e configurare fattispecie di reato previste 24bis D.Lgs. 231/01, nonché porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, nonostante non siano previsti quali fattispecie di reato di cui all'art. 24bis D.Lgs. 231/01, possano potenzialmente divenirle.

È fatto espresso obbligo ai dipendenti, ai collaboratori interno o esterni di rispettare le disposizioni legislative vigenti e le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti dalla società; di mantenere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo dei mezzi informatici o del sistema informatico; di evitare di diffondere la propria password nonché il proprio codice di accesso; di utilizzare esclusivamente la propria password e il proprio codice di accesso; di segnalare qualsiasi riscontrata violazione relativa all'accesso o all'utilizzazione dei sistemi informatici.

È fatto espresso divieto di utilizzare la posta elettronica per inviare messaggi minatori e ingiuriosi, per esprimere commenti inappropriati o indesiderabili, rispetto alle regole di comportamento di Fontanot S.p.A. che possano recare offesa alle persone e/o all'immagine aziendale.

È altresì vietato mettere in atto qualsiasi attività che possa generare un traffico di dati, di informazioni e di processi all'interno della rete informatica

aziendale e, di conseguenza, che possa ridurre grandemente l'efficienza della rete con impatti sulla produttività negativi.

Non è ammesso alcun atto di caricamento sui sistemi informatici aziendali di software personali presi a prestito o non autorizzati e comunque privi di licenza in capo alla Fontanot S.p.A. Non è assolutamente consentita la riproduzione di copie di programmi su licenza per uso personale, aziendale o a favore di terzi.

Il personale e tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti all'uso dello specifico codice identificativo e delle specifiche credenziali assegnate nell'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali.

È rigorosamente disposto che chiunque abbia accesso ai sistemi informatici utilizzi unicamente il proprio codice identificativo e la propria password: ciò anche al fine di garantire l'agevole identificazione dell'operatore che abbia posto in essere una condotta che possa integrare uno o più delle fattispecie di reato di cui all'art. 24bis D.Lgs. 231/01.

I codici identificativi, la parola chiave o la password sono da ritenersi strumenti strettamente personali, il cui uso è responsabilità del personale.

2.2.8 Trasparenza della contabilità

Fontanot S.p.A. reputa un valore fondamentale imprescindibile nei rapporti con i soci, con i terzi e con gli organi di vigilanza la completezza, la trasparenza e la veridicità dei dati contabili, delle relazioni e dei bilanci.

Primo strumento mediante l'utilizzo del quale si appresta una prima tutela di tale valore è che l'informazione di base e le registrazioni contabili delle transazioni siano complete, veritiere, accurate e verificabili.

I collaboratori e i dipendenti, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni e attribuzioni, sono pertanto tenuti ad attivarsi nel far sì che i fatti di gestione siano rappresentati correttamente con tempestività nella contabilità conservando, per ogni operazione, adeguata documentazione completa relativa all'attività svolta.

Ciascuna registrazione contabile deve rispecchiare esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. I dipendenti di Fontanot S.p.A. che dovessero venire a conoscenza di omissioni, di falsificazioni o di anche trascuratezze delle registrazioni contabili o della documentazione di supporto, sono tenuti a fornirne tempestiva e solerte informazione al proprio superiore, il quale ne darà notizia alla Direzione del Personale oltre che ai funzionari dell'Azienda all'uopo indicati.

I Sindaci e i revisori contabili incaricati hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento della loro attività e l'adempimento dei loro rispettivi compiti secondo la legislazione vigente.

SEZIONE II

Schemi di controllo interno

2. I processi strumentali

2.1.1 Finanza dispositiva e controllo dell'attività

Con tale termine si indicano le attività relative a tutti i flussi finanziari e monetari in uscita destinati all'adempimento delle obbligazioni di varia natura assunte dalle unità operative della Società.

Sostanzialmente essi sono da distinguersi in due tipologie:

a) i flussi di natura ordinaria, ossia correlati alle attività e alle operazioni correnti (esemplificativamente si intendano gli acquisti di beni, servizi, licenze, oneri finanziari, oneri fiscali, oneri previdenziali, stipendi e salari);

b) i flussi di natura straordinaria, ossia correlati alle operazioni di tipo finanziario (esemplificativamente si intendano le sottoscrizioni e gli aumenti di capitale sociale, i finanziamenti a società controllate, le cessioni di crediti, le operazioni in valuta estera).

Il processo strumentale relativo si articola nelle fasi di pianificazione del fabbisogno periodico e comunicazione alla relativa funzione competente, previa autorizzazione; di predisposizione da parte della relativa funzione competente dei fondi necessari, alle date e nelle modalità richieste e autorizzate; della richiesta della disposizione di pagamento; di destinazione dell'importo secondo le indicazioni fornite e autorizzate.

L'intero processo strumentale relativo alla funzione dispositiva è caratterizzato fondamentalmente dalla separazione dei ruoli nelle fasi del processo, dalla tracciabilità degli atti e dai livelli autorizzativi relativi alle singole operazioni: tali elementi rappresentano il sistema specifico di controllo che si manifesta nelle attività di richiesta di disposizione di pagamento a fronte di un'obbligazione assunta, anche se previamente autorizzata, di effettuazione del pagamento e di controllo a consuntivo.

Relativamente alle fasi di richiesta di pagamento, di disposizione dello stesso, sussistono livelli autorizzativi articolati in funzione dell'importo.

Le deleghe operative e i rispettivi profili autorizzativi, determinati con chiarezza, garantiscono un flusso informativo sistematico e costante.

Ogni fase è soggetta ad una periodica attività di controllo e verifica, sia con riferimento alle rendicontazioni e alle spese intercompany, sia delle rendicontazioni con gli istituti di credito. Ogni fase è dunque tracciabile mediante atti e documenti completi e chiari.

Qualsiasi operazione ordinaria o straordinaria che non operi con i descritti standard deve considerarsi effettuata in deroga e conseguentemente soggetta a criteri di autorizzazione e controllo che devono comunque rilevare il soggetto che può richiedere l'operazione, il soggetto che tale operazione può autorizzare, la specificazione della motivazione da parte del richiedente nonché l'eventuale indicazione della risorsa abilitata o l'autorizzazione all'operazione richiesta mediante procure ad hoc.

2.1.2 Selezione ed assunzione del personale e controllo attività

Si indicano tutte le attività ritenute necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica mediante un processo previsto per tutti i singoli segmenti professionali di interesse che si articola nella acquisizione e gestione dei curricula vitae (nella quale si garantisce la tracciabilità delle fonti di reperimento dei medesimi), nella selezione e infine nella formulazione dell'offerta di assunzione e successiva assunzione.

Nell'ambito della selezione sono previste distinte modalità di valutazione attitudinali e tecniche degli aspiranti a soggetti distinti per le rispettive competenze i quali si assumono la responsabilità delle valutazioni espresse.

A seconda della valutazione di idoneità attitudinale e tecnica si procede alla scelta dell'aspirante o degli aspiranti o tra gli aspiranti. Al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione si ritiene opportuno verificare il corretto svolgimento delle precedenti attività svolte.

2.1.3 Spese di rappresentanza e attività di controllo

Tale processo riguarda l'assunzione di spese per cessione gratuita di beni e di servizi a favore di terzi non dipendenti, finalizzata al mantenimento o alla promozione dell'immagine dell'Azienda e della propria attività.

Le fasi attraverso le quali tale processo si sostanzia sono dati dal sostenimento della spesa, dall'autorizzazione al suo rimborso e, infine, dal rimborso.

Il controllo esercitato su tale processo è capillare e si sostanzia innanzitutto nella precisa individuazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese, previa puntuale definizione delle voci di spesa effettuabili e concesse; delimitazione dei range economici di spesa negli importi; sussistenza di precisi livelli di autorizzazione al rimborso delle spese sostenute; registrazione delle spese sostenute; presentazione da parte del soggetto abilitato alla spesa di chiara e trasparente documentazione relativa.

2.1.4 Consulenze e prestazioni professionali e attività di controllo

Tale processo afferisce all'attività di assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali a terzi (ossia attività ad alto contenuto specialistico cui non ottempera l'Azienda per mancanza di figure professionali relative o per particolare specialità della materia estranea allo specifico oggetto dell'attività aziendale, richieste a terzi); si riferisce, pertanto, come un processo di acquisizione articolato nella richiesta di consulenza o di prestazione professionale; nella scelta della fonte d'acquisto e nella formalizzazione del contratto; nella gestione operativa del contratto; nella concessione del benestare e nella contabilizzazione e pagamento delle fatture richieste.

Il processo è soggetto ad attività di controllo quali la formalizzazione e la tracciabilità degli atti, al fine di garantire la trasparenza delle scelte e del servizio ottenuto. Il controllo è articolato a partire dalla fase di richiesta motivata della consulenza, cui segue l'eventuale concessione di autorizzazione e la successiva definizione contrattuale. Successivamente, il

pagamento è subordinato alla certificazione e/o alla verifica dell'esecuzione dei servizi.

La scelta dei soggetti terzi è subordinata alla verifica dei requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi e professionali richiesti, cui segue l'attività selettiva dei soggetti offerenti unitamente alla comparazione delle offerte. Nel caso in cui i soggetti terzi siano delegati a rappresentare l'Azienda, è richiesto il vincolo di osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla medesima.

L'approvazione di ogni richiesta consulenza è necessaria per ogni concessione, per ogni relativa stipulazione (ed eventuali varianti/integrazioni), nonché per ogni certificazione/validazione del servizio corrisposto. Tutte le fasi del processo sono tracciabili.

2.1.5 Acquisti di beni e servizi e attività di controllo

Tale processo è predisposto mediante la previsione delle caratteristiche fasi di: pianificazione del fabbisogno; pianificazione del budget; pianificazione del programma di acquisto; emissione della richiesta di acquisto; scelta della fonte d'acquisto; formalizzazione contrattuale; gestione operativa del contratto o dell'ordine; rilascio del bene a conclusione dell'obbligazione richiesta; contabilizzazione e pagamento fatture.

Il controllo su tale processo è strutturato mediante la separazione dei ruoli nelle varie fasi del medesimo, nonché mediante la tracciabilità degli atti, garantendo in tal modo la completa trasparenza delle scelte e della valutazione delle forniture.

La scelta dei potenziali soggetti fornitori è basata su criteri tecnico-economici per la loro selezione, validazione e valutazione. Il processo è articolato con definizione nelle singole fasi di richiesta della fornitura, di effettuazione dell'acquisto, di certificazione dell'esecuzione servizio/consegna beni e di effettuazione del pagamento relativo. Il tutto garantito peraltro dall'utilizzo di idonei dispositivi contrattuali formalizzati adeguatamente.

Nell'ambito della scelta si ricorre ad adeguata attività di selezione e di comparazione delle offerte, in base a criteri oggettivi e documentabili.

Sussistono definiti e stabili livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e per l'approvazione delle eventuali varianti/integrazioni e tutte le singole fasi del processo sono tracciabili.

2.1.6 Accordi transattivi e controllo

Tale processo è relativo a ogni possibile attività che si rendesse necessaria per prevenire o dirimere controversie (derivanti da rapporto contrattuale, da responsabilità precontrattuale, da responsabilità extracontrattuale) con soggetti terzi, finalizzata ad evitare l'instaurazione di procedimenti giudiziari mediante l'accordo con terzi a reciproche concessioni.

L'attività relativa consta nell'analisi dell'evento da cui possa derivare controversia; nell'analisi della sussistenza di presupposti transattivi; nella gestione della definizione e della formalizzazione degli accordi transattivi; nella redazione, stipula ed esecuzione degli accordi.

Il controllo su tale processo è assicurato da una separazione dei ruoli nelle fasi del medesimo nonché dalla tracciabilità delle sue fasi. Sono delineate le figure responsabili della gestione del processo sia di perseguimento di un accordo (gestione trattative) sia di formalizzazione del medesimo. L'iter è garantito dalla evidenza documentale di ogni singola fase del processo, nonché dalla definita e stabile presenza dei livelli autorizzativi in forza delle procure e dei poteri per la stipulazione e per l'esecuzione degli stessi.

2.2 Processi operativi

2.2.1 Vendita di beni e servizi a favore di soggetti pubblici e attività di controllo

Ineriscono a tale processo le attività di fornitura di beni e servizi a favore di soggetti pubblici in forza di contratti derivanti da procedure negoziate o a evidenza pubblica.

Le relative fasi si articolano in quella primaria di acquisizione delle informazioni relative alla gara (in caso di evidenza pubblica) o di contatto con il relativo soggetto pubblico (in caso di procedura negoziata); nella successiva di preparazione dell'offerta con conseguente partecipazione alla gara (in caso di evidenza pubblica) o di negoziazione con il soggetto pubblico (nel caso di private trattative); di stipulazione ed esecuzione del contratto e successivo collaudo/verifica; di fatturazione, di gestione del credito, di incasso e di eventuale gestione delle contestazioni.

Il controllo del processo si sostanzia nella formalizzata separazione dei ruoli nelle fasi del medesimo (dunque, nella preparazione dell'offerta o della definizione negoziata delle specifiche, nella gestione dell'albo dei fornitori qualificati per le sub forniture, nella esecuzione dei contratti, nella fatturazione) e nella totale tracciabilità degli atti.

2.2.2 Procedimenti giudiziari ed arbitrari e attività di controllo

Con tale processo si individuano tutte le attività e fasi di gestione dei contenziosi stragiudiziali, giudiziari e arbitrari con qualsiasi soggetto terzo.

Le fasi del processo sono: analisi preliminare; apertura del contenzioso stragiudiziale, giudiziale o dell'arbitrato; gestione del procedimento; definizione del procedimento o conclusione con provvedimento giurisdizionale.

Il controllo su tale processo si sostanzia sempre su elementi di tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative; archiviazione dei documenti ufficiali aziendali diretti all'autorità giudiziaria o al Collegio arbitrale; valutazione di congruità da parte del presidio legale di riferimento dei flussi documentali e di esperibilità delle eventuali azioni funzionali al procedimento.

Nel processo non è ammissibile alcun comportamento che sia contrario al Codice Etico o alle linee interne di condotta.

2.2.3 Autorizzazioni e concessioni e attività di controllo

Tale processo è relativo a qualsiasi attività di richiesta di autorizzazioni e concessioni relative alle attività aziendali svolte per l'ottenimento e la gestione di qualsiasi licenza, concessione e autorizzazione (quali, a titolo esemplificativo, le concessioni di spazi per l'ubicazione degli uffici, di stabilimenti, o l'installazione di impianti, di materiale pubblicitario, i provvedimenti amministrativi per la costruzione di edifici nonché lo svolgimento di tutte le eventuali attività strumentali).

Il processo pertanto prevede fasi articolate nel contatto con le amministrazioni pubbliche competenti; nella predisposizione e nella presentazione delle richieste, con eventualmente la pianificazione contrattuale; nel rilascio di autorizzazioni/concessioni e/o stipulazioni contrattuali; nella gestione dei rapporti in costanza delle autorizzazioni o concessioni ottenute o nella esecuzione contrattuale relativa; nella gestione delle ispezioni, degli accertamenti e nella gestione dell'eventuale successivo contenzioso.

Il controllo su tali processo e fasi si articola nella verifica della congruenza tra quanto richiesto e autorizzato e quanto dichiarato alle autorità competenti, anche ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti; nella tracciabilità degli atti e delle fonti informative in tutte le fasi del processo; nell'esistenza delle modalità di condotta come anche specificate nel Codice Etico; nell'eventuale ricorso a professionisti esterni qualificati (tenuti anch'essi al rispetto dei principi etico-comportamentali stabiliti dalla Società) al fine della gestione dei rapporti relativi con le autorità competenti.

2.2.4 Adempimenti per attività di carattere ambientale e attività di controllo

Con tale processo si indicano le attività necessarie di garanzia del rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, nonché quelle di certificazione dell'attuazione dei relativi adempimenti agli organismi pubblici di controllo e vigilanza.

Le fasi del processo sono di gestione degli adempimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, di bonifiche ambientali, di smaltimento rifiuti, nonché di gestione delle ispezioni e delle verifiche relative.

Il controllo è caratterizzato dalla completa tracciabilità delle fasi del processo, da quelle singole quali la documentazione a supporto, la verbalizzazione delle decisioni, la intestazione e formalizzazione dei documenti, alla verifica della corrispondenza tra le dichiarazioni e le certificazioni nella documentazione presentata, alla archiviazioni dei flussi documentali con gli organismi delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o delle certificazioni di conformità e di rispetto delle disposizioni normative, nonché con gli organismi incaricati dell'effettuazione delle ispezioni e delle verifiche.

L'intero processo è caratterizzato dalla chiara presenza di disposizioni di modalità di comportamento come specificate nel Codice Etico.

2.2.5 Rapporti con istituzioni e con Authority e attività di controllo

Con tale processo si indicano le attività relative al rilascio delle autorizzazioni e agli obblighi di notifica e di informativa nei confronti di tutte le Autorità indipendenti e gli Organismi di Vigilanza (Autorità di vigilanza della concorrenza e del mercato, Privacy, etc., nonché in tutte le eventuali attività relative alla rappresentazione della posizione della Società presso le Istituzioni pubbliche.

Il processo si articola nella fase di istruttoria interna finalizzata alla predisposizione della documentazione, nella fase di presentazione della richiesta di un provvedimento o nella trasmissione degli atti all'organismo di riferimento o nella rappresentazione della posizione della Società presso le Istituzioni Pubbliche; nella gestione del rapporto con i soggetti indicati, ivi includendo anche le fasi eventuali di verifica, di ispezione e di contenzioso.

Il controllo su tali processi è caratterizzato dalla formalizzata separazione dei ruoli nelle singole fasi dei medesimi, nonché sulla totale tracciabilità degli

atti relativi; nella sussistenza di diversi operatori nelle fasi di predisposizione dei dati/documenti e di presentazione degli stessi; nella adozione di modalità di condotta e comportamentali stabilite come da Codice Etico; nella formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni a supporto del processo operativo, vincolati al rispetto delle modalità di cui sopra e di cui al Codice Etico; nella rendicontazione dei rapporti formali e nella tracciabilità degli atti e dei documenti che ne stanno alla base.

2.2.6 Infortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e attività di controllo

Con tale processo si indicano le attività relative al corretto adempimento degli obblighi legislativi di prevenzione e protezione dei lavoratori nella Società, in coerenza con quanto stabilito dal Codice etico e nella costante verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti.

Il processo in esame si caratterizza nella definizione dell'intera organizzazione, nonché delle rispettive linee di responsabilità, nella disposizione delle singole autorità, delle risorse e delle competenze professionali tutte necessarie per la gestione delle attività che hanno un effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; nella gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; nella predisposizione dei documenti relativi previsti dalla legislazione vigente, nonché nel costante riesame dell'intero sistema a tutela in ossequio alle disposizioni di legge, nonché come espressamente indicato dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, corretto dal D.Lgs. 106/2009.

L'intero processo si caratterizza dall'assoluto obbligo del rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, all'ossequio e all'espletamento di tutti gli strumenti di gestione e di controllo, con particolare e scrupoloso riferimento ai contenuti dei documenti di valutazione dei rischi, al monitoraggio degli infortuni sul lavoro e ai sistemi di gestione riguardanti gli eventuali contratti di appalto, d'opera e cantieri temporanei o mobili.

Si attua il processo con la costante garantita finalità di effettuazione della mappatura dei rischi approfondita e orientata alla specifica attività; di verifica e aggiornamento delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi di cui al D.Lgs. 231/01 con la specificità dei rischi di violazione delle norme ivi richiamate dall'art. 25septies; di valutazione e di individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo (datore di lavoro-organismo di vigilanza).

Il controllo è radicato e attuato nella totale tracciabilità degli atti del processo, nel presidio interno di sicurezza e salute

SEZIONE III

Organismo di vigilanza

3.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone l'esonero in capo alla persona giuridica che ha adottato e soprattutto attuato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa medesima e conseguentemente ha previsto un organo di vigilanza interno all'ente che si occupi specificatamente al funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento; si precisa che i compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine poi di coordinarsi poi con gli organi societari.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere in maniera corretta i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche riportate di seguito:

- *autonomia e indipendenza: tali requisiti sono essenziali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Conseguentemente l'OdV deve essere collocato all'interno dell'organigramma aziendale (possibilmente in posizione gerarchicamente elevata), avere come unico referente il Presidente e il C.d.A., in raccordo con il Direttore Generale;*

- *professionalità e onorabilità: al fine di garantire il perfezionarsi del requisito di cui al punto precedente, l'azione dell'OdV dovrà essere esercitata da persone munite di adeguate competenze tecnico-professionali e cioè*

persone in grado di eseguire la valutazione e gestione dei rischi, oltre che conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale; ovviamente i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale e onorabilità;

- *stabilità e continuità di azione: al fine di garantire che tale organo divenga un punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere pareri sulle condotte da osservare sarà necessario:*

- *che l'OdV sia una struttura interna alla Società così da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;*

- *curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;*

- *non svolgere mansioni operative che possano in qualche modo condizionare la visione d'insieme delle attività.*

3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

*Si evidenzia che la nomina dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione del numero dei suoi componenti sono atti che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione della società Fontanot ed, in considerazione della specifica realtà aziendale, la società identifica l'Organismo di Vigilanza in un organo composto da **tre membri** di cui due esterni e un responsabile di funzione aziendale al fine di garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto e pertanto tale soluzione è stata accolta con delibera del 29/04/2010. sulla base del possesso in capo a ciascuno dei tre membri dei requisiti di cui al punto 3.2. e cioè: autonomia ed indipendenza, professionalità ed onorabilità, stabilità e continuità.*

Si precisa che i tre membri dovranno altresì essere privi di deleghe gestionali e di compiti di carattere operativo all'interno del Gruppo, che possano determinare situazioni di conflitto con i compiti ed attività ai medesimi attribuiti.

3.4 In specifico i requisiti professionali e personali

I componenti devono essere scelti tra soggetti – interni e/o esterni al Gruppo particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, legale (societaria, penale, civile, procedurale, amministrativa), di controllo o processi, ovvero tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli direttivi o abbiano svolto o svolgano attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o comunque correlate a quanto disciplinato e/o incluso nel D.Lgs. 231/2001. Inoltre, dovranno essere esenti da cause d'incompatibilità e conflitti d'interessi tali che possano pregiudicarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio, pertanto non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non dovranno nemmeno essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione ed infine non dovranno essere (o essere stati) indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi - diversi dai reati presupposto – ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari, bancari o finanziari. Non potranno essere membri esecutivi del CdA o Direttori Generali di Fontanot S.p.A., di società da questa controllate o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente

normativa, o revisori da questa incaricati, avere relazioni di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado con i soggetti indicati qui sopra ed infine intrattenere direttamente o indirettamente, relazioni economiche con Fontanot, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e comprometterne l'indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno al momento della nomina dichiarare di essere in possesso dei requisiti sopra individuati ed essere esenti dalle cause d'incompatibilità sopra descritte. Il CdA dovrà con adeguata periodicità verificare la sussistenza dei predetti requisiti in capo ai membri dell'OdV.

3.5. Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

Il venir meno di uno dei requisiti oggettivi elencati al punto 4.4, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico di componente dell'OdV, e il componente interessato dovrà darne immediata comunicazione al CdA il quale provvederà tempestivamente alla sostituzione del membro uscente. Ugualmente in caso di rinuncia del componente dell'OdV questi dovrà darne immediatamente comunicazione al CdA, il quale provvederà alla sostituzione e comunque il Presidente e/o il membro più anziano dell'Organo di Vigilanza venuto a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organo stesso, è obbligato a darne immediatamente comunicazione scritta al CdA. Si precisa comunque che l'eventuale revoca di uno dei componenti dell'organo sopra descritto potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e comunque previa delibera del CdA e l'eventuale revoca di tutti i suoi membri produce l'automatica

decadenza dell'organo stesso con la necessità sempre in capo al CdA di provvedere alla tempestiva ricostituzione.

L'OdV di Fontanot rimane in carica fino al termine del mandato del CdA che lo ha nominato. E' ammesso, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite che l'organo di controllo, possa avvalersi del supporto di altre funzioni interne oltre che di consulenti esterni. Infine, il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal CdA al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3.6. Riservatezza

I membri dell'Organo di Vigilanza sono obbligati al segreto circa le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni in particolare per quelle relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. L'obbligo di cui sopra tuttavia non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione pur nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza al fine di consentire all'OdV di esplicare la massima efficacia operativa. Inoltre i membri dell'organo di controllo devono astenersi dal ricevere ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli che verranno indicati nel successivo punto 3.7 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie in capo all'OdV salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso i membri dell'Organismo di Vigilanza dovranno trattare qualsiasi informazione in proprio possesso sempre relativa al Modella in conformità al Decreto Legislativo 196/2003 (denominato "Codice Privacy"). Qualsiasi inosservanza di anche uno solo dei sopra elencati obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.7 Compiti e poteri

I compiti al quale è preposto l'Organo di Vigilanza sono appunto di controllo, vigilanza e quindi coordinamento.

Il principale obbligo dell'organo di controllo è la verifica circa l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione e dell'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e di quelli che in un futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Conseguentemente l'OdV dovrà verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi formativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

Per meglio permettere l'ultimo compito sopra indicato è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione ed adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali. A tal fine l'OdV relazionerà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- *periodicamente, nel corso delle riunioni degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;*

- *annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello che siano intervenute dal momento dell'applicazione, gli eventuali suggerimenti sulle azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo;*

- *a seguito di accertamento di violazioni del Modello, l'OdV dovrà immediatamente segnalare le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente.*

3.8 Funzionamento

Si dispone che il quorum costitutivo dell'OdV è necessariamente dato dalla presenza di tutti i componenti del medesimo; in merito al quorum deliberativo, esso è fissato nella maggioranza dei suoi componenti: nel caso in cui si pervenga ad una parità di voto, si dispone che al Presidente dell'OdV sia attribuito il casting vote.

È cura dell'OdV la disposizione di un proprio funzionamento interno mediante la formulazione di un Regolamento delle proprie attività (esemplificativamente: tempistica dei controlli; verbalizzazione riunioni).

3.9 Flussi informativi

Ai sensi del D.Lgs. il modello deve prevedere dei specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

In osservanza di tale disposto, sono previste attività di report, strutturato e sistematico, relative ai temi e alle aree di rischio. Nell'ambito degli schemi di controllo interno di cui alla relativa sezione per i processi operativi e strumentali, sono garantiti flussi informativi specifici verso l'OdV.

Si prevedono peraltro le figure di un referente della Società all'OdV, privo di poteri specifici, a garanzia che le informazioni richieste dall'OdV medesimo siano trasmesse con modalità e tempistica prestabilita, e che supporta inoltre l'OdV nell'ambito di tutte le analisi e gli approfondimenti necessari. Al referente è anche attribuito il compito di definire e aggiornare in concerto con la Direzione le singole schede di segnalazione e di garantire la corretta archiviazione di tutte le informazioni inviate all'OdV. Il referente dovrà anche adempiere al compito di coordinare l'attività di raccolta dati, certificandone la completezza, la coerenza e la veridicità, entro le date stabilite dal Regolamento dell'OdV.

Tutti i flussi informativi devono essere archiviati e recuperabili nel tempo dal Referente interno e dai membri dell'OdV.

3.10 Iniziativa di controllo

L'OdV, coadiuvato anche dal referente interno nonché dai propri consulenti esterni, attiva specifiche attività di auditing relative alle varie realtà della Fontanot S.p.A. mediante:

- a) attività di controllo dell'efficacia del Modello Organizzativo in sede di Piano Annuale di auditing:*
- b) attività di controllo mirata nei casi di richiesta specifica derivante da parte degli altri organi di controllo della Fontanot S.p.A. nonché di verifica dell'eventuale avviso di superamento del livello di rischio di determinate aree derivante dal flusso informativo.*

SEZIONE IV **Sistema disciplinare**

4.1 Premessa

Il sistema disciplinare, che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, rileva quale fattore essenziale e basilare del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01.

Si precisa che l'erogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare opera indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito di qualsiasi procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento sanzionabile integri anche una fattispecie di reato rilevante ex D.Lgs. 231/01

4.2 Lavoratori dipendenti

Le violazioni e le inosservanze alle regole individuate dal presente Modello Organizzativo determinano l'applicazione delle sanzioni disciplinari applicate, secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., con riferimento a ciascun caso di specie, in considerazione della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione o violazione.

Alle infrazioni e alle violazioni del presente Modello, dei principi e dei comportamenti nonché delle specifiche attività di controllo di cui al medesimo, sono applicate le sanzioni previste per il personale dipendente dalle norme vigenti di legge e/o di contrattazione collettiva.

Il Modello, comprensivo del sistema disciplinare, è formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e dovrà dunque essere esposto mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 7, co. 1°, L. 300/70).

Le sanzioni terranno conto del principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., dovendosi considerare la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione o violazione per ciascuna singola fattispecie, nonché il grado di colpa, l'eventuale reiterazione, l'intenzionalità del comportamento.

Sono considerate infrazioni:

- a) qualunque inosservanza sostanziale delle prescrizioni di cui ai principi generali di controllo interno con riferimento all'ambiente di controllo, alla valutazione dei rischi, all'attività di controllo e alle attività e agli obblighi di informazione e comunicazione, nonché di monitoraggio;*
- b) qualunque inosservanza dei comportamenti descritti e prescritti nel Codice Etico e nelle rispettive linee di condotta;*
- c) qualunque omissione di comunicazione dovuta all'OdV;*
- d) qualunque comportamento a rischio tenuto nei confronti della P.A., nonché qualunque comportamento a rischio che si sostanzia in un atto che metta in una situazione oggettiva di pericolo la Fontanot S.p.A.*
- e) qualunque comportamento univoco e intenzionale diretto al compimento di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, nonché qualunque comportamento che sia tale da determinare una potenziale imputazione a carico della Fontanot delle misure di cui al D.Lgs. 231/01, nonché qualunque comportamento che abbia determinato l'applicazione delle misure di cui al D.Lgs. 231/01.*

Per i lavoratori dipendenti non Dirigenti, in ossequio del principio della proporzionalità, sono previste, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;*
- multa sino all'importo di ore 3 (tre) di paga ed indennità di contingenza;*
- ammonizione scritta;*
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a giorni 3 (tre);*
- licenziamento per mancanze.*

Per il personale dirigente, si richiamano le norme di legge e quelle di contrattazione collettiva, fermo restando che per le infrazioni o violazioni di

maggior gravità, la società potrà determinarsi al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione o della violazione.

L'accertamento delle violazioni e delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'emanazione delle sanzioni sono attività di competenza delle Risorse Umane, previo necessario coinvolgimento dell'OdV nell'ambito della procedura di accertamento delle violazioni e dell'emanazione delle sanzioni medesime per la violazione del Modello Organizzativo; non si potrà emanare una sanzione o archiviare una posizione per violazione del Modello Organizzativo senza la preventiva audizione dell'OdV e suo relativo parere.

È sempre salva la facoltà di rivalsa della Fontanot S.p.A. per ogni danno e/o responsabilità che alla medesima possano derivare dai comportamenti dei dipendenti posti in violazione del Modello Organizzativo.

Qualora il comportamento o i comportamenti di uno o di più membri del C.d.A. siano in violazione del Modello Organizzativo, l'OdV informerà prontamente il Collegio Sindacale e il C.d.A., al fine di prendere i provvedimenti opportuni, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini dell'adozione della misura più idonea consentita dalla legge.

Qualora il comportamento o i comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale siano in violazione del Modello Organizzativo, l'OdV informerà prontamente il Collegio Sindacale e il C.d.A., al fine di prendere i provvedimenti opportuni, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini dell'adozione della misura più idonea consentita dalla legge.

SEZIONE V

Divulgazione del modello

5.1 Comunicazione

Le Risorse Umane, al momento dell'assunzione, devono portare a conoscenza i soggetti neo assunti del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché consegnare un'informativa con riferimento all'applicazione del D.Lgs. 231/01 da parte della Fontanot S.p.A.

Viene disposto l'accesso diretto nella rete di intranet aziendale ad una sezione dedicata al Modello Organizzativo, costantemente aggiornata anche con riferimento a tutta la documentazione relativa alla materia di cui al D.Lgs. 231/01.

In caso di avvenuta revisione del Modello Organizzativo, sarà cura delle Risorse Umane la diffusione delle relative informazioni.

ALLEGATO I*I reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.
231/2001****A) I delitti contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001.***

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito della Società sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex Decreto legislativo 231/2001 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)– La presente fattispecie di reato è configurabile nei confronti di chiunque estraneo alla P.A. avendo percepito dallo Stato, da un ente pubblico dello Stato o della Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, non li destina distraendoli, anche in parte, alle medesime finalità per cui sono stati concessi, non rilevando che l'attività programmata si sia comunque svolta.*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316 ter c.p.) – La presente fattispecie di reato è configurabile nei confronti di chiunque, mediante l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre*

erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità Europea. A nulla rileva, differentemente da quanto alla fattispecie di reato di cui al punto precedente, l'uso che sia stato fatto o sia fatto delle erogazioni. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);

- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) – La presente fattispecie di reato è configurabile nei confronti di chiunque, mediante artifici o raggiri, induce lo Stato o altro ente pubblico o delle Comunità europee, traendolo in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. Si può configurare, dunque, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara pubbliche, fornendo alla P.A. dati o documenti non veritieri e/o artefatti al fine di ottenerne l'aggiudicazione;*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.) – La fattispecie si configura nel caso in cui la truffa venga posta in essere al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate concessi o erogati dallo Stato, da ente pubblico o da ente delle Comunità europee. Si può dunque configurare nella predisposizione di artifici o raggiri come descritti al punto 3) al fine di ottenere finanziamenti pubblici.;*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) – La fattispecie si configura nei confronti di chiunque, mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o pertinente, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Si ritiene che possa configurarsi tale fattispecie qualora ad esempio ottenuto un finanziamento si violasse il sistema*

informatico nelle modalità predette al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto realmente.

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dall'art. 24bis, D.Lgs. 231/01 (Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48).

Prima di procedere all'analisi delle fattispecie di reato cui è collegata la responsabilità dell'ente occorre premettere cenni sui concetti di sistema informatico e di dato informatico. Tali concetti trovano una puntuale definizione nell'art. 1 della Convenzione di Budapest. In particolare per sistema informatico si intende qualsiasi dispositivo o qualsiasi gruppo di dispositivi tra loro interconnessi o collegati, uno o più dei quali, in base ad un programma, eseguono la elaborazione automatica dei dati.

Per dato informatico, ai sensi della Convenzione, si intende invece qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che permetta l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma idoneo a consentire a un sistema informatico di svolgere una funzione.

Trattandosi, in ogni caso, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle.

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);*

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

C) Delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 (Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, L. 15 luglio 2009, n. 94).

Trattandosi, come precisato nel rapporto di valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01 allegato, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle, salvo il rimando, per alcune fattispecie delittuose, alla lettera R) della presente rubrica.

- *associazione a delinquere aggravata dal numero dei partecipi (art. 416 co. 6 c.p.)- Vedi la lettera R) della presente rubrica;*
- *associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)- Vedi la lettera R) della presente rubrica;*
- *scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90)- Vedi la lettera R) della presente rubrica.*

D) I delitti di concussione e corruzione previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001.

- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) – Le predette ipotesi di reato sono configurabili nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per un terzo in danaro o in altre utilità una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (art. 318 c.p.), ovvero allorquando un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio riceve per sé o per un terzo danaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art. 319 c.p.). In sostanza la condotta del pubblico ufficiale può manifestarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio, allorquando velocizzasse una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, allorquando il pubblico ufficiale accettasse danaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Si rammenti che tale fattispecie differisce dall'ipotesi di reato di concussione, in quanto nella presente tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un reciproco vantaggio, allorquando di contro nell'ipotesi di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 318-319ter c.p.) – La presente ipotesi di reato si configura allorquando, per favorire o danneggiare una parte nell'ambito di un procedimento giudiziario (sia esso civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo, dunque, un magistrato, ma anche un cancelliere o un altro funzionario), al fine, ad esempio, di ottenere un vantaggio per una società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – La fattispecie in esame si può configurare nei confronti di chiunque offra o prometta danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di indurlo a*

compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- *Concussione (art. 317 c.p.) – La presente fattispecie di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità. Si tratta di una ipotesi c.d. residuale nell'ambito dei reati di cui al D.Lgs. 231, in quanto potrebbe verificarsi nell'eventualità in cui un esponente della società concorresse nel reato del pubblico ufficiale il quale, approfittando della propria qualità, richiedesse a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivasse in qualche modo un vantaggio per la società o potesse ravvisarsi un interesse della stessa.*

E) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 (Rubrica così sostituita dall'art. 15, co. 7, lett.a), n. 4, L. 23 luglio 2009 n. 99; la precedente normativa faceva riferimento all'art. 6, co. 1° d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001):

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);*

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

È difficile pensare che la commissione di tali delitti di falsità rappresenti uno sviluppo tipico dell'attività di un'impresa lecita lasciando, invece, presupporre un'associazione criminale. Si deve, dunque, concludere che tali delitti siano privi di una reale consistenza criminologica, specie se si considera che il loro ingresso nel decreto è stato piuttosto determinato dalla mera necessità di adeguare l'ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dall'Unione Europea, in cui l'esigenza di criminalizzare tali condotte è particolarmente avvertita dal momento che in numerosi paesi dell'Unione la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private. Viceversa, in Italia l'introduzione della responsabilità degli enti per i reati di contraffazione dell'euro non corrisponde ad esigenze di politica criminale particolarmente avvertite.

In ogni caso, trattandosi, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati non rilevanti, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle.

F) Delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001 (Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett.b), L. 23 luglio 2009, n. 99):

Trattandosi, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle.

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra: (art. 517 ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: (art. 517 quater c.p.).*

G) Reati societari previsti dall'art. 25 ter, D.Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61):

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, rammostrino nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla situazione medesima;*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) – L'ipotesi in esame si configura allorquando gli amministratori, i*

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Sostanzialmente le ipotesi di reato di cui al punto 1) e 2) si differenziano nel prevedere la seconda la verifica di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Viene esclusa la punibilità allorché le falsità o le omissioni non alterino sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Viene comunque esclusa la punibilità se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che – considerate singolarmente – differiscano nella misura non superiore al 10% da quella corretta. Si considerano rilevanti le informazioni false o omesse che alterino sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. Si ritiene sussistente la responsabilità anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

- *Falso in prospetto (art. 173bis T.U.F.) – Si configura tale ipotesi di reato allorché vengano esposte false informazioni ovvero siano occultati dati o notizie nell'ambito dei prospetti (ossia nei documenti richiesti al fine della*

sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, o richiesti per la pubblicazione in caso di offerte pubbliche di acquisto o di scambio) in maniera tale da essere idonei a indurre in errore i destinatari degli stessi prospetti. Dunque deve sussistere l'intenzione di trarre in inganno o comunque in errore e la condotta deve essere finalizzata all'ottenimento per sé o per altri di un ingiusto profitto;

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) – Si configura tale ipotesi di reato allorché vi siano false attestazioni o si occultino informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni delle società di revisione, che concernano la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, in maniera tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni medesime. Pertanto, la condotta, diretta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, deve essere attuata con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari;*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) – L'ipotesi di reato in esame si configura allorché, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, si proceda alla restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci o alla liberazione dei soci stessi dall'obbligo di restituirli. Soggetti attivi possono dunque essere solamente gli amministratori;*
- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) – Si configura la presente ipotesi di reato nel caso in cui vi sia la ripartizione di utili (o acconti su di essi) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi sono gli amministratori;*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) – Ricorre tale ipotesi di reato allorché si proceda fuori dei casi previsti dalla legge all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) cagionando una lesione*

dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questa ipotesi il reato è estinto allorquando si ricostituiscano il capitale sociale o le riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori;

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) – Si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui vengano effettuate, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in maniera tale da cagionare danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Anche in questo caso, soggetti attivi del reato sono gli amministratori;*
- *Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.) – La presente ipotesi di reato è integrata dalla formazione o dall'aumento fittizio del capitale sociale, anche parzialmente, mediante l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché dalla sottoscrizione reciproca di azioni o quote, o, ancora, dalla sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. Soggetti attivi sono sia gli amministratori sia i soci conferenti;*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.) – E' configurabile la presente fattispecie di reato nel caso in cui si impedisca o si ostacoli, mediante l'occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite per legge ai soci, agli altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tale ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Soggetti attivi sono gli amministratori;*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) – Si configura tale fattispecie di reato nel caso in cui si determini la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Soggetto attivo può essere "chiunque" ponga in essere la condotta;*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) – La fattispecie di reato di aggiotaggio si configura nel caso in cui vengano diffuse notizie false ovvero si realizzino*

operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero si incida in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31] - Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» Decreto legislativo 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»). La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale. Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale. E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 Decreto legislativo 385/1993 (testo unico bancario), posto che – soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 262/2005 – l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell'obbligo*

sanzionato dall'art. 2629 bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.) L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto legislativo 385/1993 (art. 134) e dal Decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione. Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione. Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).*

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle altre comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

H) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali previsti dall'art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003 n. 7).

Trattandosi, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede – a precisare quanto segue.

- *Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);*
- *Condotte con finalità di terrorismo (270 sexies c.p.);*
- *Attentato per finalità di terrorismo o di eversione (280 c.p.);*

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis c.p.);*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15.12.1979, n. 625, cov. Con mod. nella l. 6.2.1980, n. 15).*

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dall'art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006 n. 7):

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).*

Trattandosi, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle.

L) Delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/20101 (Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003 n. 228):

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) – L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque eserciti su una persona un potere corrispondente a quello di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Si configura la riduzione o il mantenimento nello stato di cui sopra allorquando la condotta avvenga mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sul soggetto.*

- *Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)* – Si configura la presente fattispecie di reato nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.
- *Pornografia minorile (art. 600ter c.p.)* – Si configura la presente fattispecie di reato nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; altresì è punito chiunque faccia commercio di materiale come pornografico precedentemente descritto. Peraltro, al di fuori delle fattispecie di cui sopra, si configura il reato nel caso in cui chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico descritto, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto; ovvero nel caso in cui chiunque, sempre al di fuori della fattispecie di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto. Il reato si configura anche allorquando il materiale rappresenti immagini virtuali utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse (c.d. pornografia virtuale); per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600quater c.p.).
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)* – La fattispecie di reato è configurabile nei confronti di chiunque al di fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto; come precedentemente detto, si consuma tale reato anche in caso di pornografia virtuale.
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)* – La fattispecie di reato si configura nei confronti di

chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 c.p.) – La presente fattispecie è configurabile allorquando chiunque commetta tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (v. n. 1) ovvero, al fine di commettere i delitti di cui a tale articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – Si configura tale ipotesi di reato allorquando chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 601 c.p. (v. n. 6) acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (v. n. 1).*

Nell'ambito di detta categoria di reati, assume rilevanza – ai fini del Decreto legislativo 231/2001 – esclusivamente quello concernente le “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 583-bis c.p.) che, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, ha – di per sé – carattere marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società.

Da tenere presente che possono essere ritenuti responsabili dei reati sopra considerati non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino anche solo finanziariamente la medesima condotta. In buona sostanza, potrebbero configurare le ipotesi di reato descritte le eventuali erogazioni di risorse economiche a favore di soggetti terzi effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate dai soggetti percipienti per finalità criminose.

M) Reati di abuso di mercato previsti dall'art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001
(Articolo aggiunto dall'art. 9, co. 3, L. 18 aprile 2005 n. 62):

- *Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58) – Tale illecito amministrativo si può configurare in presenza di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o che consentano tramite l'azione di una o più persone che agiscono in concerto di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale, o che siano comunque ingannevoli o fuorvianti anche mediante artifici che forniscano informazioni false o fuorvianti in merito alla offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*
- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58) – Con tale denominazione non si può che prescindere dalla disciplina relativa all'insider trading. Ai sensi dell'art. 181 T.U.F. è "informazione privilegiata" l'informazione di carattere preciso e non ancora resa pubblica o di pubblico dominio, che deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che ragionevolmente possono ritenersi di prossima esistenza o di un evento verificatosi o che possa verificarsi, sufficientemente specifica in modo tale da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento stesso sui prezzi degli strumenti finanziari. L'informazione deve concernere in via diretta (c.d. corporate information, ossia proveniente dalla società emittente) o in via indiretta (market information, ossia fatti al di fuori della società emittente e che abbiano un riflesso significativo sulla posizione di mercato della società emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. Una informazione, dunque, che se resa pubblica potrebbe influire sui prezzi degli strumenti finanziari, ossia una informazione che presumibilmente determinerebbe un investitore in merito alle proprie decisioni di investimento.*

N) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001 (Articolo così sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dall'art. 1, L. 3 agosto 2007 n. 123):

- Omicidio colposo. Il delitto deve essere commesso “con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” (art. 589 c.p.);*
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime. Il delitto deve essere commesso “con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” (art. 590, co. 3 c.p.).*

La scelta di inserire sic et simpliciter la disposizione che prevede la responsabilità dell'ente per gli infortuni del lavoro all'interno del decreto, senza cioè alcun intervento di coordinamento ad opera del legislatore, ha determinato numerosi problemi di ordine interpretativo.

Essi discendono principalmente dall'estensione dei criteri di ascrizione della responsabilità previsti nella parte generale del decreto, concepiti per la criminalità dolosa di impresa, ai delitti di cui all'art 25-septies, che si caratterizzano per essere non volontari.

Le perplessità di maggior rilievo derivano dall'adattamento del criterio “oggettivo” di ascrizione della responsabilità, rappresentato dall'interesse o dal vantaggio dell'ente, ai reati colposi.

Risulta, in primo luogo, arduo immaginare che siffatti reati siano commessi nell'interesse dell'ente poiché essendo l'interesse una “proiezione finalistica della condotta”, esso risulta incompatibile con un comportamento colposo caratterizzato da imprudenza, negligenza o imperizia ovvero con la violazione di norme a contenuto cautelare.

In secondo luogo e con specifico riferimento ai reati colposi previsti dall'art. 25-septies, risulta difficile, se non impossibile, immaginare dalla morte o dalla lesione di un lavoratore, l'ente possa ricavare un qualche vantaggio.

Per superare tali difficoltà si è suggerito di riferire il vantaggio e l'interesse dell'ente non all'evento (le lesioni o la morte) bensì alla condotta colposa con violazione della normativa antinfortunistica.

Così, l'unico interesse o l'unico vantaggio che l'ente, rispettivamente, persegue o ricava dalla commissione del reato, potrebbe verosimilmente identificarsi nel risparmio di costi derivanti dalla mancata predisposizione delle misure antinfortunistiche o di strumenti di controllo sulla sicurezza degli impianti o dei macchinari utilizzati.

Tale soluzione presenta l'indubbio vantaggio di garantire la conservazione degli effetti della norma. Infatti, non si può fare a meno di notare come tale interpretazione sia l'unica in grado di garantire l'operatività del criterio di ascrizione oggettivo della responsabilità rappresentato dall'interesse o dal vantaggio.

Deve, di contro, farsi presente che a tale interpretazione sono state mosse numerose critiche.

In primo luogo, si è osservato che esso sarebbe in contrasto sia con la lettera dell'art. 25-septies, che fa espressamente riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate e non già alla semplice violazione cautelare in cui si concreta la condotta, sia con la lettera dell'art. 5, comma 1 dello stesso decreto, il quale fa riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente e non ai reati commessi nello svolgimento dell'attività dell'ente.

L'interpretazione che riferisce l'interesse e il vantaggio alla condotta anziché all'evento è stata criticata anche sotto un diverso profilo. Si è infatti obiettato che tale soluzione non sembra coprire quelle ipotesi in cui le misure di sicurezza siano state adottate ma non implementate, come si verifica quando vi sia stata la violazione di meri obblighi di vigilanza.

Il quadro sin qui delineato dimostra che è tutt'altro che immediata l'operatività della norma, se non attraverso interventi ortopedici in grado di conciliarla col sistema delineato nel D.Lgs. 231/2001.

L'ulteriore criterio oggettivo di imputazione del reato presupposto all'ente è costituito dalla necessità che l'illecito sia commesso da soggetti che rivestano posizioni apicali o subordinate nella struttura della persona giuridica.

Si è visto nel capitolo relativo alla struttura del decreto che l'ente non risponde del reato presupposto se dimostra che, nel caso di fatto commesso da soggetti in posizione apicale, non solo è stata attuato ed implementato il Modello Organizzativo, ma deve altresì provare che essi è stato eluso fraudolentemente. Il diverso peso che assume la prova liberatoria a seconda della posizione del soggetto autore del reato presupposto rende necessaria l'analisi delle figure contemplate nella legislazione di settore su cui gravano gli obblighi di sicurezza, al fine di comprendere se il soggetto rivesta una posizione apicale o subordinata, soprattutto alla luce della "delegabilità delle funzioni" e della "possibilità di circolazione della posizione apicale", tipiche delle strutture aziendali più complesse.

L'analisi deve avere come punto di partenza l'art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che contiene, tra le altre, le definizioni delle figure titolari degli obblighi di sicurezza.

Dall'analisi della suddetta disposizione si ricavano, innanzitutto, i soggetti che rivestono posizioni apicali.

Tra essi figurano sicuramente il datore di lavoro, definito come il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero come colui che è responsabile dell'impresa e dell'unità produttiva, con poteri decisionali e di spesa. Tale figura riveste una posizione apicale al pari del dirigente, definito nella successiva lettera d) della medesima norma, come colui che "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

E' chiaro che l'individuazione concreta dei soggetti in posizione apicale varierà a seconda della dimensione dell'azienda. Così nelle società di grandi dimensioni il compito di garantire l'attuazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro ben può essere affidato ad un direttore generale o ad un direttore di stabilimento, il quale farà sorgere la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett.a).

Nelle società di dimensioni minori, invece, sarà l'amministratore stesso o il rappresentante legale a dover garantire e controllare il rispetto delle procedure e della normativa antinfortunistica.

Tra i soggetti che, invece, si trovano in una posizione subordinata figura in primo luogo il preposto, definito come quel soggetto che "sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Il preposto, infatti, non adotta le misure di prevenzione, ma è tenuto esclusivamente a farle rispettare con iniziativa limitata ad impartire in concreto le direttive sulle modalità applicative delle stesse.

Non riscontrandosi, dunque, in tale figura soggettiva i requisiti di rappresentanza, amministrazione o direzione richiesti dall'art. 5, comma 1, lett.a) D.Lgs 231/2001, si tratta di un organo dipendente.

Ragionamento non dissimile deve essere svolto nei confronti del lavoratore. Benché nel sistema normativa antinfortunistica come un "creditore" di sicurezza, all'art. 20 D.Lgs. 81/2008, accanto agli obblighi di autoprotezione, vengono posti a suo carico anche obblighi di protezione nei confronti degli altri lavoratori. Sotto questo profilo pertanto il lavoratore potrà rendersi responsabile dei reati presupposto previsti dall'art. 25-septies e far sorgere la responsabilità per lente in quanto organo dipendente.

Il medio competente, definito in ragione del possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Per l'analisi di tale figura soggettiva occorre distinguere il caso in cui questi abbia un rapporto di dipendenza col datore di lavoro dai casi in cui abbia un rapporto di collaborazione esterna. Nel primo caso è pacifico che questi potrà far sorgere la responsabilità dell'ente, riscontrandosi i presupposti richiesti dall'art. 5, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001. Quando invece la funzione di sorveglianza venga affidata ad un medico-collaboratore esterno, la possibilità di imputare l'illecito commesso da costui all'ente dipende dall'interpretazione che si da al concetto di sottoposizione alla direzione e vigilanza

dei soggetti apicali. Se si accede all'interpretazione per cui tali sarebbero solo i soggetti che formalmente svolgono rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, deve escludersi che i collaboratori esterni possano far sorgere la responsabilità dell'ente. Se, viceversa, si ritiene che occorra avere riguardo all'esistenza, in concreto, di rapporti di direzione e vigilanza, allora l'ente può essere ritenuto responsabile anche nel caso in cui a commettere l'illecito sia stato un medico competente con cui l'ente abbia rapporti di collaborazione esterna. Tale conclusione è giustificata dall'assunto per cui, pur avendo il medico ampi margini di autonomia specialmente valutativa, la posizione centrale di garante della sicurezza spetta comunque al datore di lavoro sulla base dell'art. 2087 c.c., nei confronti del quale il medico si trova in un rapporto di dipendenza funzionale. Da ciò discende che anche in tal caso si riscontrerebbero i requisiti richiesti dall' art. 5, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001.

Anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rientrerebbero nell'ambito dei soggetti in posizione subordinata nel caso in cui si configurassero a suo carico specifici obblighi di garanzia.

0) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti previsti dall'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231):

- Ricettazione (art. 648 c.p.) – La fattispecie si configura, fuori dai casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Si ritiene che per la configurazione vi debba essere la presenza del dolo specifico da parte di chi agisce.*
- Riciclaggio (art. 648bis c.p.) – Si configura tale ipotesi di reato nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto di riciclaggio colpisce chi, sempre*

al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di danaro o altre utilità economiche da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Le fattispecie operativamente parlando possono configurarsi nel compimento di operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economica di provenienza illecita con altre lecite, ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento di danaro in titoli di Stato, azioni, ecc. Anche, nel caso di "trasferimento", operativamente possono configurarsi con lo spostamento di beni di provenienza illecita da un soggetto ad un altro in modo da farne perdere le tracce: ad esempio, mediante cambiamenti di intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero di movimentazione di moneta scritturale attraverso i sistemi di trasferimenti elettronici dei fondi.

- *Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) – La fattispecie si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di cui agli artt. 648 e 648bis (punti nn. 1 e 2), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto. Un esempio di configurazione del reato può essere fornito dal caso di utilizzo di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibile ai soggetti da cui proviene il bene "illecito".*

P) Reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2010 (Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99).

Trattandosi, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della

Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle.

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o in parte di essa: (art. 171, L. 633/41 comma 1 lett. a) bis);*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione: (art. 171, L. 633/41 comma 3);*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori: (art. art. 171 bis comma 1, L. 633/41);*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da delitti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa: (art. 171 ter, L. 633/41);*

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione: (art. 171 septies, L. 633/41);*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale: (art. 171 octies, L. 633/41).*

Q) Reati contro l'amministrazione della giustizia previsti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 (Aggiunto con l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, rinumerato per comodità come art. 25 decies).

Trattandosi, come precisato nell'Appendice relativa alla Valutazione rischi – Rapporto Valutazione reati/adempimenti D.Lgs. 231/01, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciare le fattispecie, senza descriverle.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).*

R) Reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di esecuzione e ratifica della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il Crimine organizzato transazionale):

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si*

consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Il più grave reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo art. 416 bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione) valgono le indicazioni riportate sub art. 416.*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) - Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 291-quater D.P.R. 43/1973, rinviando all'art. 291-bis D.P.R. cit., considera fra i reati-fine dell'associazione il fatto di chi «introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi».*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) - Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 74 D.P.R. 309/1990, richiamando l'art. 73 D.P.R. cit., include tra i reati-fine il fatto di chi «senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope».*

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Decreto legislativo 286/1998 di persone. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività dell'ente.*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.) - L'articolo punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo*

concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

Si tratta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

- *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)- Vedi lettera O) della presente rubrica;*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) - Vedi lettera O) della presente rubrica.*

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'art. 10 Legge 146/2006, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali. Prima di esaminare partitamente i reati di cui all'art. 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 146/06 nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge cit., secondo cui: « ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato , nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».*

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'art. 4 Legge 146/2006, che contempla una circostanza aggravante « per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore

nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”); il terzo requisito (definito in dottrina “transnazionalità in senso stretto”) è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell'art. 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce – di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme – un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove “il contributo alla commissione” del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'art. 10 Legge 146/2006 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 Legge cit.: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato

criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'art. 3 co. 1 Legge 146/2006, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

S) Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di cui all'art. 192, comma 4, Decreto legislativo 152/2006.

Con riferimento a tale reato, la norma dispone che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto legislativo 231/2001.